



Annuario 2024
Corte costituzionale





Annuario 2024 Corte costituzionale

Nella seconda di copertina, dall'alto, da sinistra a destra, gli ultimi undici Presidenti emeriti della Corte costituzionale: Gaetano Silvestri, Giuseppe Tesauo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Augusto Antonio Barbera.



6 **“La collegialità guida la Corte nella ricostituita pienezza della sua composizione”**

Intervista al Presidente Giovanni Amoroso

14 **La Corte**

20 **Un anno in cifre**

24 **Le decisioni del 2024**

46 **La relazione annuale**

48 **La conferenza stampa**

50 **Incontri in Biblioteca**

52 **Viaggio in Italia
La Corte costituzionale nelle scuole**

56 **Gli incontri con le Alte Corti**

58 **La comunicazione della Corte**

62 **Gli eventi del 2024**

68 **L’Istituzione e i suoi uffici**

70 **Un anno di comunicati**

Nella foto a sinistra particolare delle decorazioni della Sala pompeiana

A seguire, il Collegio presieduto dal 21 gennaio 2025 da Giovanni Amoroso in udienza pubblica



“La collegialità guida la Corte nella ricostituita pienezza della sua composizione”

Intervista al Presidente Giovanni Amoroso



Il ritardo del Parlamento per l'elezione dei giudici costituzionali ha comportato che il Collegio ha dovuto operare con soli undici giudici, il minimo per garantire il numero legale. Presidente Amoroso, è stata questa una situazione inedita?

“Per l'elezione dei giudici di provenienza magistratuale vale il criterio della maggioranza assoluta in prima votazione e di quella relativa nel turno di ballottaggio; ciò significa che nel giro di uno o due giorni il giudice è eletto. L'esperienza poi mostra che anche la nomina dei giudici da parte del Presidente della Repubblica è molto rapida.

Invece per l'elezione dei giudici da parte del Parlamento in seduta comune non è sufficiente la maggioranza assoluta, né è previsto un turno di ballottaggio. La maggioranza richiesta è ben più alta; due terzi dei componenti dell'Assemblea e, solo a partire dal quarto scrutinio, la maggioranza si riduce a quella di tre quinti, che comunque rimane molto alta, più elevata di quella richiesta per eleggere il Presidente della Repubblica dopo tre scrutini.

La ragione di questa maggioranza particolarmente elevata è evidente. Si è voluto che la scelta fosse la più condivisa possibile: il giudice costituzionale non è – e non deve essere – espressione di una parte politica sicché è richiesto un ampio consenso dei componenti dell'Assemblea nella scelta.

Il risvolto di questo criterio di rigore è che occorrono interlocuzioni e confronti per raggiungere in Parlamento un esteso consenso condiviso; ciò che non è facile e può richiedere tempo. L'esperienza mostra che non di rado il Parlamento ha impiegato tempi lunghi per l'elezione dei giudici e ciò ha comporta-

to, in alcuni casi, che ci fossero da eleggere più giudici contemporaneamente, fino a tre in ripetute occasioni. Però l'elezione contemporanea di quattro giudici, da ultimo fatta dal Parlamento il 13 febbraio di quest'anno, rappresenta un *unicum*.”

La Corte è quindi destinata ad andare di nuovo in sofferenza qualora, tra nove anni, si dovesse manifestare un'altra impasse delle Camere?

“Sì, certo. La legge sul funzionamento della Corte costituzionale prescrive che la Corte opera con l'intervento di almeno undici giudici; è questo il cosiddetto *quorum* deliberativo. Ciò significa che la Corte può legittimamente decidere con un collegio a undici. Ed è ciò che si

è verificato a partire dal 22 dicembre dello scorso anno, quando la Corte si è trovata con un collegio di undici giudici. Con questa composizione la Corte ha deciso, in particolare, i giudizi di ammissibilità dei *referendum*, i quali devono rispettare ben precisi termini di legge. Ma, con un collegio ridotto a undici, la Corte è stata costantemente a rischio di trovarsi impossibilitata a esercitare le sue funzioni in caso di impedimento di un giudice. Fortunatamente in concreto nessun impedimento è insorto e quindi è stato sempre possibile trattare tutti i giudizi nel rispetto dei termini di legge.

Comunque il rischio di compromissione del regolare funzionamento della Corte è reale e sarà maggiore quando, tra nove anni, quattro giudici di provenienza parlamentare scadranno dalla carica contemporaneamente.

È un inconveniente di fatto, ma che potrebbe essere foriero di conseguenze ben maggiori se si pensa, in uno scena-



Leggi la relazione annuale

rio di grave crisi politica, alla possibilità di una minoranza parlamentare, ma superiore ai due quinti dell'Assemblea, che potrebbe in astratto bloccare l'elezione dei giudici.

La piena funzionalità della Corte costituzionale appartiene al rispetto delle regole dello Stato di diritto.

Il *quorum* di undici giudici è previsto da una legge ordinaria, che il Parlamento potrebbe rivedere in questa parte. Se si guarda ad altre Corti europee, quale quella tedesca, si ha che il *Bundesverfassungsgericht*, composto di sedici giudici, ha un *quorum* deliberativo di sei giudici su otto che siedono in ciascun Senato; la recente riforma costituzionale di dicembre dello scorso anno ha finanche previsto un meccanismo anti-*impasse* nell'elezione dei giudici da parte del *Bundestag* e del *Bundesrat*."

8

Appena eletto, lei ha ribadito che la Corte è un organo profondamente collegiale in cui si fondono le differenti origini culturali e professionali dei giudici. Questo vale anche per i giudici eletti dal Parlamento?

"Credo di avere un'esperienza abbastanza prolungata in Corte per poter dire che il giudice di provenienza parlamentare – anche quello maggiormente connotato da una pregressa prolungata appartenenza politica in Parlamento o che ha rivestito importanti cariche governative – entra subito nella logica della collegialità del giudizio costituzionale, che è una ricchezza e una garanzia. Le discussioni in camera di consiglio, talora lunghe quando si prospettano più soluzioni possibili, mirano a raggiungere una decisione condivisa unanimemente o dalla quasi totalità dei giudici. La ricerca della soluzione condivisa esprime la saggezza del Collegio, talora anche al di là delle tecnicità del giudizio costituzionale. Le decisioni

prese a stretta maggioranza sono rare proprio per questa costante ricerca di una soluzione ampiamente condivisa."

Quella della Corte è una giurisprudenza costante e uniforme che segue una traccia radicata nella continuità. Ma, in tema di diritti civili e sociali, la giurisprudenza – e prima ancora il legislatore – potrebbe compiere passi all'indietro?

"La Costituzione ha una sua dinamicità che trova attuazione nella giurisprudenza della Corte e nell'evoluzione della legislazione. Diceva Paolo Grossi, che della Corte è stato giudice e Presidente, che la Costituzione "respira". Il progressivo riconoscimento di nuove tutele e finanche di nuovi diritti da parte del legislatore non segna un punto di non ritorno – è vero – perché c'è sempre la discrezionalità della politica, ma esso trascina con sé la soglia del "nucleo minimo" di tutela dei diritti fondamentali verso un livello più elevato, rilevante per la giurisprudenza costituzionale."

È sempre più attuale il tema concernente il ruolo delle Corti internazionali talvolta considerate, ora anche da governi democraticamente legittimati, come un potenziale limite alla sovranità nazionale. Lei teme che si possa determinare nel medio periodo un ridimensionamento dell'incisività delle Corti internazionali?

"Nello spazio costituzionale europeo – quello dell'Unione europea – deve necessariamente esserci un'istanza giudiziaria unica, che interpreti il diritto europeo, soprattutto nell'ottica della verifica di conformità ad esso del diritto nazionale. Tale è la Corte di giustizia dell'Unione europea, il cui ruolo è essenziale per la coesione dell'Unione ed è del resto unanimemente riconosciuto.

Nello stesso tempo, però, il rispetto dell'identità nazionale e delle tradizioni costituzionali comuni richiede una sufficiente elasticità affinché le peculiarità di singoli Stati membri possano venire in rilievo pur nel rispetto condiviso dei valori che connotano l'Unione europea, a partire dall'attuazione dello Stato di diritto e dal riconoscimento dei diritti fondamentali. Su questo nucleo condiviso di valori si poggia il progetto comune dell'Unione, che costituisce, appunto, lo "spazio costituzionale europeo", costantemente arricchito e puntualizzato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, in dialogo con i giudici nazionali e soprattutto con le Corti costituzionali nazionali; le quali ultime sono quelle meglio collocate per far sì che il processo di progressivo avvicinamento e poi di armonizzazione degli ordinamenti nazionali si realizzi con un sufficiente grado di flessibilità.

L'adesione a questo progetto implica sì il ruolo-guida della Corte di giustizia come fattore di coesione in un contesto di condiviso primato della regolamentazione europea; ma è necessario, nello stesso tempo, il dialogo con le Corti nazionali perché non si creino rigidità controproducenti, che rischiano di innescare reazioni di segno contrario."

Sul tema del fine vita, il Parlamento non ha ancora legiferato. Ora, sulla scia delle sentenze 242 del 2019 e 135 del 2024, la Toscana ha approvato una sua legge e altre regioni si stanno muovendo in questa direzione. È prevedibile, a questo punto, un "effetto domino" capace di innescare una catena di impugnazioni davanti alla Corte?

"Sul tema dell'aiuto al suicidio – o dell'*assisted dying*, per usare la piú

9



rispettosa terminologia anglosassone di una legge attualmente all'esame del Parlamento del Regno Unito – la Corte, chiamata a valutare la conformità a Costituzione della norma penale che la sanziona(va) in ogni caso, ha ricondotto a legittimità costituzionale una disciplina che non era più in sintonia con gli sviluppi in tema di cure palliative e di rifiuto delle stesse e, più in generale, di trattamenti sanitari. Ha svolto il suo ruolo dopo aver dato tempo al Parlamento di intervenire indicando le criticità che inficiavano parzialmente la legittimità costituzionale della norma penale. Si tratta di un tema etico altamente sensibile e non è facile pervenire ad una regolamentazione positiva per legge, che però rimane necessaria. In mancanza di questa, la Corte ha designato un'area minimale di non punibilità della condotta di aiuto al suicidio (sentenza n. 242 del 2019), poi anche puntualizzandola in termini limitatamente ampliativi (sentenza n. 135 del

2024).

In questo scenario complessivo è possibile che la Corte venga chiamata a giudicare anche in ordine al riparto di competenze tra il legislatore nazionale e quello regionale se ci saranno leggi regionali in questa materia (quella della Regione Toscana è stata recentemente promulgata) e se saranno impugnate dal Governo.”

Il Parlamento di Vienna ha dato ascolto alla Corte costituzionale austriaca e ha varato nel 2022 una nuova legge sul suicidio assistito nei tempi indicati dai giudici. Abbiamo qualcosa da imparare dall'Austria su questo terreno?

“Vale in realtà quello che ho osservato prima. La Corte italiana, con una pronuncia additiva, ha tracciato, in positivo, il perimetro della non rilevanza penale della condotta di aiuto al suicidio. La Corte austriaca, con un approccio



più strettamente kelseniano di legislatore negativo e quindi essenzialmente demolitorio, ha dapprima censurato la generale rilevanza penale dell'aiuto al suicidio e poi ha ritenuto illegittima, in una parte specifica, la nuova disciplina. Nel complesso credo che la via “italiana” nell'affrontare le questioni di legittimità costituzionale del fine vita sia più graduale e prudente a fronte dell'elevata portata etica degli interrogativi che esse pongono. Ma è necessario e urgente che ci sia una completa regolamentazione per legge.”

Sull'autonomia differenziata, con la sentenza 192 del 2024, la Corte ha annullato varie parti della legge 86 del 2024 che, a questo punto, avrebbe bisogno di un intervento robusto da parte del legislatore per essere rimessa in carreggiata. È così?

“Come ricorda la sentenza n. 10 di quest'anno, che ha dichiarato inammissibile la richiesta referendaria avente ad oggetto la legge sull'autonomia differenziata, la precedente pronuncia n. 192 del 2024 ha annullato varie parti della legge (nel complesso, quattordici dichiarazioni di illegittimità costituzionale) e di altre ha dato un'interpretazione adeguatrice. La legge n. 86 del 2024 è così risultata fortemente ridimensionata. È rimasto, in sostanza, un perno attorno al quale, però, è ben possibile che il legislatore intervenga per costruire la regolamentazione attuativa dell'autonomia differenziata, ossia dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto soprattutto del principio di sussidiarietà, come affermato dalla sentenza n. 192.”

Lei crede che la portata della decisione con cui la Corte ha poi dichiarato inammissibile il referendum sull'au-

tonomia differenziata sia stata ben compresa dall'opinione pubblica?

“La logica della sentenza n. 10 di quest'anno credo che sia molto chiara e trasparente. L'originario quesito referendario mirava ad abrogare una determinata attuazione del principio dell'autonomia differenziata; attuazione contenuta nella legge n. 86 del 2024 recante un complesso e articolato impianto regolatorio.

A seguito delle plurime dichiarazioni di illegittimità costituzionale operate dalla sentenza n. 192 del 2024, la legge n. 86 è risultata – per così dire – drasticamente “dimagrita” fino a ridursi a un contenuto precettivo minimale (che comunque rimane e da ciò la dichiarazione di conformità dell'Ufficio centrale per il referendum). È residuo l'asse di una possibile futura regolamentazione, il quale di per sé non solo è di non facile identificazione, ma è anche di fatto neutro, ossia sostanzialmente inidoneo a consentire all'elettore una valutazione in termini di adesione o di contrarietà. Questa difficoltà, per il corpo elettorale, di avere piena consapevolezza del contenuto residuo della legge n. 86 ha inciso sulla chiarezza del quesito rendendolo fortemente ambiguo, con il rischio di deviazione verso un'alternativa diversa: quella tra essere a favore o contro l'autonomia differenziata. Quesito questo non proponibile all'elettorato perché il principio dell'autonomia differenziata è in Costituzione (a seguito peraltro di referendum confermativo svoltosi a suo tempo) e per rimuoverlo occorre seguire il procedimento di revisione costituzionale di cui all'art. 138 Cost.”

Nelle democrazie liberali convivono due principi di legittimazione: quello che nasce dal popolo che con il voto investe i propri rappresentanti; e

quello incentrato sulla competenza tecnica e sull'indipendenza che risponde al cosiddetto governo della legge regolato dal circuito del diritto. Quali sono gli strumenti per riportare in equilibrio questi due circuiti che stanno determinando grandi punti di tensione?

“La nostra è una democrazia rappresentativa parlamentare. Il principio democratico rappresentativo è a fondamento della Repubblica: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

L'ordinamento costituzionale conosce anche limitate forme di democrazia diretta a partire dal *referendum* abrogativo o confermativo.

Il principio dello Stato di diritto invariato nella Costituzione segna un condiviso equilibrio tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario, secondo la logica della divisione dei poteri. Garante di questo equilibrio è la Corte costituzionale che è il giudice dei conflitti tra poteri dello Stato. Con il procedimento di revisione costituzionale è possibile una riforma che apporti degli aggiustamenti di questo equilibrio, nel rispetto dello Stato di diritto e del complessivo impianto di democrazia rappresentativa che connota, nel suo nucleo essenziale, il nostro ordinamento giuridico.”

Si registra un graduale calo numerico delle questioni che arrivano alla Corte. Ammesso che le questioni all'esame della Corte siano sempre più “pesanti”, se si considera il loro impatto sulla società, lei ritiene che questa tendenza continuerà anche nei prossimi anni?

“Il calo numerico non significa una minore importanza delle questioni, come mostra la percentuale crescente degli

accoglimenti. Delle 212 pronunce dello scorso anno ben 94 contengono dispositivi di illegittimità costituzionale, ossia quasi il 50%. È una tendenza recente degli ultimi anni; in un passato meno recente questa percentuale era sensibilmente minore.

Comunque se è vero che vi è stata una diminuzione di questioni incidentali di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito, invece il flusso delle questioni provenienti dalle magistrature superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti) è abbastanza stabile.

Rileva anche l'accentuata concorrenza di rimedi quanto alla tutela dei diritti fondamentali, i quali trovano protezione non solo nella Costituzione, ma anche nella Carta di Nizza (CDFUE) e nella CEDU. Oggi, il sistema di tutele multi-livello – nazionale (dei giudici comuni e della Corte costituzionale), europeo dell'UE (che fa perno sulla giurisprudenza della Corte di giustizia), europeo del Consiglio d'Europa (centrato sulla Corte EDU) – dà luogo alla coesistenza di una pluralità di rimedi per la lesione del medesimo diritto: l'incidente di costituzionalità, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, il ricorso diretto alla Corte EDU con possibilità di successiva revisione del giudicato penale o di revocazione del giudicato civile.”

Presidente Amoroso, il suo predecessore, Augusto Antonio Barbera, ha avuto modo di dire che la Costituzione non ha custodi esclusivi perché “la Costituzione è di tutti”. Condivide questa affermazione?

“Certo, la condivido. La Costituzione nasce come patrimonio comune ed è quindi di tutti. È il patto fondativo su cui è stato eretto l'ordinamento giuridico conformato ai principi dello Stato di diritto e della democrazia rappresen-

tativa.

Salva la scelta della forma repubblicana dello Stato, espressa direttamente dalla volontà popolare con il *referendum* del 2 giugno 1946, la Costituzione repubblicana fu essenzialmente “patteggiata” e ampiamente condivisa perché frutto della convergenza di un'ampia maggioranza (quasi i nove decimi) dei membri dell'Assemblea costituente.

Il clima di leale collaborazione che consentì in breve tempo la stesura e l'approvazione della Costituzione è stato frutto della consapevolezza dei Costituenti di una missione storica, quella appunto di disegnare il patto fondativo del nuovo Stato repubblicano; colla-

borazione che non fu incrinata dai pur notevoli accadimenti e rivolgimenti politici del 1947 (in particolare, la rottura tra democristiani e socialcomunisti, insieme al governo fino ad allora, e che portò all'esclusione di questi ultimi nel quarto Governo De Gasperi). I Costituenti continuarono a lavorare in spirito unitario nel corso di tutto il 1947; anno in cui il testo della Costituzione, presentato il 31 gennaio, fu discusso in Assemblea costituente e alla fine approvato il 22 dicembre.

Insomma, la Costituzione è un patrimonio comune della nostra società civile; la Corte ne è custode nella misura in cui ad essa è demandata la giurisdizione costituzionale.”




La Corte

Il Collegio presieduto
da Giovanni Amoroso



Il Presidente



**GIOVANNI
AMOROSO**

Presidente di sezione della Corte di cassazione, è eletto dalla Corte di cassazione il 26 ottobre 2017. Giura il 13 novembre 2017. Eletto Presidente il 21 gennaio 2025.

I Vicepresidenti



**FRANCESCO
VIGANO**


Professore ordinario di Diritto penale, è nominato dal Presidente della Repubblica il 24 febbraio 2018. Giura l'8 marzo 2018. Nominato Vicepresidente il 21 gennaio 2025.



**LUCA
ANTONINI**

Professore ordinario di Diritto costituzionale, è eletto dal Parlamento il 19 luglio 2018. Giura il 26 luglio 2018. Nominato Vicepresidente il 21 gennaio 2025.

Nella foto a sinistra, il Collegio nell'attuale composizione, dopo l'elezione di quattro giudici da parte del Parlamento, avvenuta il 13 febbraio 2025. Fra il 22 dicembre 2024 e il 19 febbraio 2025, il Collegio si è riunito con undici giudici.



**STEFANO
PETITTI**

Presidente di sezione della Corte di cassazione, è eletto dalla Corte di cassazione il 28 novembre 2019. Giura il 10 dicembre 2019.



**ANGELO
BUSCEMA**

Presidente della Corte dei conti, è eletto dalla Corte dei conti il 12 luglio 2020. Giura il 15 settembre 2020.



**EMANUELA
NAVARRETTA**

Professoressa ordinaria di Diritto privato, è nominata dal Presidente della Repubblica il 9 settembre 2020. Giura il 15 settembre 2020.




**MARIA ROSARIA
SAN GIORGIO**

Presidente di sezione della Corte di cassazione, è eletta dalla Corte di cassazione il 16 dicembre 2020. Giura il 17 dicembre 2020.



**FILIPPO
PATRONI GRIFFI**

Presidente del Consiglio di Stato, è eletto dal Consiglio di Stato il 15 dicembre 2021. Giura il 29 gennaio 2022.



**MARCO
D'ALBERTI**

Professore emerito di Diritto amministrativo, è nominato dal Presidente della Repubblica il 15 settembre 2022. Giura il 20 settembre 2022.



**GIOVANNI
PITRUZZELLA**

Professore ordinario di Diritto costituzionale, è nominato dal Presidente della Repubblica il 6 novembre 2023. Giura il 14 novembre 2023.



**ANTONELLA
SCIARRONE
ALIBRANDI**

Professoressa ordinaria di Diritto dell'economia, è nominata dal Presidente della Repubblica il 6 novembre 2023. Giura il 14 novembre 2023.




**MASSIMO
LUCIANI**

Professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico, è eletto dal Parlamento il 13 febbraio 2025. Giura il 19 febbraio 2025.




**MARIA ALESSANDRA
SANDULLI**

Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo, è eletta dal Parlamento il 13 febbraio 2025. Giura il 19 febbraio 2025.



**ROBERTO NICOLA
CASSINELLI**

Avvocato, è eletto dal Parlamento il 13 febbraio 2025. Giura il 19 febbraio 2025.



**FRANCESCO SAVERIO
MARINI**

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, è eletto dal Parlamento il 13 febbraio 2025. Giura il 19 febbraio 2025.



Lo scalone monumentale di Palazzo della Consulta dopo il recente restauro conservativo

Un anno in cifre

I numeri del 2024



Leggi i report del Servizio studi


Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2024 è di 212 (172 sentenze e 40 ordinanze): un valore leggermente inferiore alle 229 del 2023 (-7,4%). Si tratta di un dato in linea con la graduale diminuzione che è stata registrata a partire dal 2010.

sola sentenza 192/2024 (Autonomia differenziata) consta, infatti, di ben 52 capi di dispositivo.

Nel 2024 il numero degli atti di promovi-mento pervenuti ha avuto un'important-
te variazione positiva rispetto all'anno precedente. Infatti, le 248 ordinanze di rimessione trasmesse hanno fatto registrare un sensibile aumento (+45,9%) rispetto alle 170 del 2023; anche il dato dei ricorsi in via principale depositati (40) è leggermente superiore a quello del 2023 (35), facendo segnare un incremento pari al 14,3%.

Con riferimento agli ultimi quindici anni (2010-2024), si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 329 tra il 2010 e il 2014, 278 tra il 2015 e il 2019 e 251 tra il 2020 e il 2024. Ma tale variazione è più apparente che reale, considerando i capi di dispositivo adottati: la

Durata media nel giudizio in via incidentale (in giorni)




Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le 212 pronunce del 2024 sono così ripartite: 139 (119 sentenze e 20 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 59 (46 sentenze e 13 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 1 sentenza ha deciso, previa riunione, un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome e un giudizio in via incidentale; 9 pronunce sono state rese nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (1 ordinanza emessa nella fase di ammissibilità; 7 sentenze e 1 ordinanza nella fase di merito). Completano il quadro 5 ordinanze di correzione di errori materiali. Non sono state adottate sentenze in

tema di ammissibilità del referendum.

La somma dei totali parziali delle decisioni per tipo di giudizio è pari a 213 in quanto risulta doppiamente conteggiata la sentenza che ha definito congiuntamente un giudizio in via incidentale e un conflitto tra enti.

Tradotti i suddetti valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio in via incidentale abbia riguardato il 65,3% delle pronunce, mentre il giudizio in via principale si è attestato al 27,7% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 0,5% per i conflitti tra enti; 4,2% per i conflitti tra poteri dello Stato; 2,3% per la correzione di errori materiali.

Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2010-2024)



La risposta alla domanda di giustizia costituzionale

Il giudizio in via incidentale, con le sue 139 decisioni, continua a rappresentare la quota prevalente del contenzioso costituzionale, pari a più del doppio del giudizio in via principale. Il dato del 2024 (65,1%) è leggermente superiore a quello del 2023 (61,1%) ed è il più alto negli ultimi quindici anni.


Le 59 decisioni adottate in sede di giudizio in via principale sono diminuite del 15,7% rispetto alle 70 del 2023. Parimenti, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni (27,7%) è inferiore a quello del 2023 (30,6%). Negli ultimi quindici anni si è superata quattro volte la soglia del 40%. Soltanto nel 2012 (47,5%) e 2013 (45,7%) si è registrata un'inedita prevalenza quantitativa del giudizio in via principale su quello in via incidentale all'interno del contenzioso costituzionale.

Il dato dei conflitti tra Stato, Regioni e Province autonome (1 decisione) è il più basso negli ultimi quindici anni.

Nei conflitti tra poteri dello Stato le decisioni del 2024 sono state 9, in calo rispetto alle 13 del 2023. Il quadro si presenta diverso se si prendono in considerazione le diverse fasi del giudizio: in sede di ammissibilità alle 8 ordinanze del 2023 ne è seguita soltanto 1 nel 2024; nella fase di merito si assiste a un incremento dalle 5 pronunce del 2023 alle 8 del 2024.

Giudizio in via incidentale

Si origina nel corso di una controversia in sede giurisdizionale, laddove il giudice, chiamato ad applicare una disposizione legislativa o un atto avente forza di legge che presenti dubbi di compatibilità con la Costituzione, sollevi questione di legittimità costituzionale d'ufficio o sollecitato dall'istanza di una delle parti.



La pendenza

Al 1° gennaio 2024 risultavano pendenti 172 giudizi; nel corso dell'anno sono pervenuti 298 atti di promovimento e ne sono stati definiti 257. La pendenza di fine anno ammonta a 213 giudizi, superiore a quella di fine 2023 (+23,8%). Passando all'esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2024 erano 132, che nel corso dell'anno sono pervenute 248 ordinanze di rimessione e ne sono state decise 196. La pendenza al 31 dicembre 2024 si è dunque attestata a 184 giudizi da definire, con un aumento del 39,4% rispetto all'anno precedente. I dati relativi al giudizio in via principale mostrano un'importante riduzione della pendenza (-38,7%), con 19 giudizi ancora da defini-

re rispetto ai 31 di inizio anno; infatti, nel corso del 2024 sono pervenuti 40 ricorsi e ne sono stati decisi 52. Per quel che attiene ai conflitti tra enti, il dato della pendenza (4) è raddoppiato rispetto a quello del 1° gennaio 2024 (2): infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 3 conflitti e ne è stato definito 1. Il 2024 si è chiuso, invece, senza pendenze in tema di conflitti tra poteri dello Stato. Per quanto riguarda il giudizio di ammissibilità dei referendum, il dato delle pendenze al 31 dicembre 2024 è pari a 6: al 1° gennaio 2024 non risultavano giudizi pendenti, nel corso dell'anno sono pervenute 6 ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione e le relative decisioni sono state assunte a gennaio 2025.

I tempi del giudizio costituzionale

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi e persino ridotti rispetto agli anni precedenti. Il dato fondamentale attiene all'intervallo tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa. Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione è stata di 191 giorni: un valore decisamente inferiore a quello degli ultimi 3 anni (227 giorni nel 2023, 292 nel 2022 e 245 nel 2021). Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso e la trattazione della causa è stato di 260 giorni: un valore

leggermente superiore a quello del 2023 (251 giorni), ma decisamente inferiore a quello degli anni precedenti (324 giorni nel 2022 e 351 nel 2021). Nel conflitto tra enti, dalla pubblicazione del ricorso in Gazzetta Ufficiale alla sua trattazione sono trascorsi, in media, 157 giorni. Si tratta di un valore comunque inferiore a quelli degli anni passati (172 giorni nel 2023, 159 nel 2022 e 331 nel 2021). Nel conflitto tra poteri dello Stato, l'intervallo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso dichiarato ammissibile e la sua trattazione è stato di 207 giorni; in questo caso, si tratta di un dato leggermente superiore a quello del 2023 (170 giorni), del 2022 (202 giorni) e del 2021 (174 giorni).

Giudizio in via principale

Si instaura mediante il ricorso dello Stato contro leggi regionali o il ricorso di una Regione contro leggi statali e atti aventi forza di legge, nonché contro altre leggi regionali, laddove si reputi violata la ripartizione delle competenze legislative, disciplinata dall'articolo 117 della Costituzione.

Le decisioni del 2024



Vai al report
del Servizio studi
e ai comunicati

Con le 212 decisioni del 2024 la Corte ha affrontato questioni di grande rilevanza sociale e giuridica, incidendo su temi che spaziano dai diritti fondamentali alla tutela dell'ambiente, dalla giustizia penale all'autonomia regionale. I giudici costituzionali si sono pronunciati in tema di adozioni e parità di genere, spesa per la sanità, *sugar tax* e NCC. Sul piano ambientale ed economico, la Corte ha valorizzato i nuovi principi costituzionali nel bilanciamento tra la libertà d'impresa e la tutela della salute e dell'ecosistema.



ADOZIONI – ETÀ DEI GENITORI

La **sentenza 5** ha eliminato il rigido divario di età di diciotto anni tra adottante e adottato in favore di un termine modulabile dal giudice, purché esiguo e corrispondente ad un interesse meritevole di tutela, e ha aperto l'istituto dell'adozione dei maggiorenni, tradizionalmente diretto alla trasmissione del patrimonio e del cognome dell'adottante, al riconoscimento giuridico dei legami affettivi e solidali di fatto già instaurati.

AFFETTIVITÀ IN CARCERE – INCONTRI E PRIVACY

Con la **sentenza 10** la Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975, che impediva ai detenuti non soggetti a regime speciale o a sorveglianza particolare la possibilità di svolgere senza controlli visivi i colloqui con il coniuge, parte dell'unione civile o persona stabilmente convivente o legata da stabile relazione affettiva, quando, tenuto conto del comportamento del detenuto, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

APPROPRIAZIONE INDEBITA – ENTITÀ DELLA PENA MINIMA

Con la **sentenza 46** la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il brusco innalzamento della pena minima per il reato di appropriazione indebita, portato da quindici giorni a due anni di reclusione dalla "legge Spazzacorrotti" del 2019. La Corte ha osservato che la discrezionalità del legislatore in materia di politica criminale non equivale ad arbitrio, e che qualsiasi legge dalla quale derivano compressioni dei diritti deve potersi razionalmente giustificare in relazione alle finalità legittime perseguite dal legislatore. Dal momento che un innalzamento così cospicuo della pena per l'appropriazione indebita era privo di qualsiasi plausibile giustificazione, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il limite minimo della pena, che è stato così ricondotto a quello precedente di quindici giorni di reclusione.



ASSICURAZIONI SULLA VITA – TERMINE DI PRESCRIZIONE

Con la **sentenza 32** la Corte ha dichiarato illegittima la disciplina dell'articolo 2952 del codice civile, vigente fino al 2012, che prevede un termine biennale per la prescrizione nell'assicurazione sulla vita decorrente dalla morte dell'assicurato. Il Collegio ha rilevato che il beneficiario potrebbe ignorare la propria designazione e che tale incertezza, unita alla brevità del termine biennale, determina un sacrificio sproporzionato e irragionevole della sua posizione. La sentenza di accoglimento ha quindi ripristinato il termine decennale ordinario.

ATTIVITÀ STRATEGICHE – TUTELA DELL'AMBIENTE

Con la **sentenza 105** la Corte ha applicato per la prima volta gli articoli 9 e 41 della Costituzione dopo la riforma del 2022, che ha attribuito espresso rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente e ha stabilito che la tutela della salute e dell'ambiente costituisce un limite alla libertà di iniziativa economica. Sulla base di tali principi, la Corte ha esaminato un decreto-legge che consente al Governo, in caso di sequestro di impianti necessari ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale, di adottare misure che consentano la prosecuzione dell'attività produttiva. La Corte ha ritenuto che tali misure possono essere considerate legittime soltanto per il tempo strettamente necessario (comunque non superiore a 36 mesi) per portare a compimento gli interventi di risanamento ambientale.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA – INCOSTITUZIONALITÀ PARZIALE

La **sentenza 192** ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni della legge numero 86 del 2024, attuativa dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,



riguardante la cosiddetta autonomia differenziata delle regioni ordinarie. La Corte ha stabilito, fra l'altro, che le regioni possono chiedere il trasferimento solo di specifiche funzioni (non di materie) e che debbano giustificare la loro richiesta alla luce del principio di sussidiarietà; inoltre, ha dichiarato illegittima la norma di delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e quella che estendeva l'autonomia differenziata alle regioni speciali.

BRACCIALETTO ELETTRONICO – APPLICABILITÀ NEI PICCOLI CENTRI

Con la **sentenza 173** la Corte ha deciso una questione di legittimità sorta nell'ipotesi di difficoltà tecnica, soprattutto nei piccoli centri, ad assicurare il divieto di avvicinamento tra la vittima e l'indagato nei reati di genere, che prevede una distanza minima di 500 metri. La dichiarazione di non fondatezza deriva dal bilanciamento di interessi in conflitto: al sacrificio relativamente maggiore che deve sopportare l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa.

CONDOTTE RIPARATORIE – TERMINI PROCESSUALI

Con la **sentenza 45** è stata sancita l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo numero 274 del 2000, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate "prima dell'udienza di comparizione", anziché "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento". La Corte ha ritenuto fondata la questione sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, osservando, in particolare, l'incoerenza del termine finale previsto dalla disposizione censurata rispetto al ruolo di "mediatore" del giudice di pace e alla finalità di semplificazione, snellezza e rapidità che connota il procedimento di sua competenza.

CONFORMITÀ FISCALE – ALBO E RUOLI

La **sentenza 144** ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sulla norma che riserva il rilascio del visto di conformità fiscale a specifici professionisti iscritti in albi o ruoli, escludendo i non iscritti. La Corte ha chiarito che tale riserva, ispirata a valori di utilità sociale e buon andamento della pubblica amministrazione, non viola la libertà economica e di concorrenza, in quanto ragionevole e proporzionata. È anche compatibile con il diritto dell'Unione europea, essendo fondata su un motivo imperativo di interesse generale.

CONTRATTI PUBBLICI – STAZIONI APPALTANTI

La **sentenza 174** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione regionale che, prevedendo un inderogabile punteggio minimo dell'offerta tecnica per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, violava il principio dell'autonomia di scelta della migliore offerta da parte delle stazioni appaltanti. Principio potenziato dal Codice dei contratti pubblici del 2023, anche a tutela della concorrenza.

CURA DELLA FIBROMIALGIA – AMBULATORI E SCREENING

Con la **sentenza 201** la Corte ha riconosciuto che non sono incostituzionali le previsioni di una legge della Regione Calabria volte a promuovere l'istituzione, a livello sia ospedaliero sia territoriale, di ambulatori dedicati all'attività gratuita di *screening*, trattamento e gestione degli esiti della fibromialgia. La Corte ha precisato che la realizzazione di tali prestazioni – pur non ricomprese fra i livelli essenziali di assistenza (LEA) – non con-

trasta con il divieto di spese non obbligatorie gravante sulle regioni, come la Calabria, sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario. E ciò in quanto esse sono attuate dalla regione senza “oneri di spesa a carico del bilancio regionale”, in forza (ed entro i limiti) delle risorse di uno specifico fondo statale istituito nel 2021 nella legge di bilancio per l'anno 2022 e “finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia”.

DASPO URBANO (atto amministrativo) PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE

Con la **sentenza 47** la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sul divieto di accesso disposto dal questore a determinate aree (cosiddetto Daspo urbano) sulla base del “decreto Minniti” del 2017. Secondo la Corte, il divieto d'accesso è legittimo ma solo se disposto in risposta ad un concreto pericolo di commissione di reati rilevabile sulla base della condotta tenuta dal destinatario e non sulla base di generiche ragioni relative alla “sicurezza urbana”, concetto più ampio di quello contemplato dall'articolo 16 della Costituzione quale ragione di possibili limitazioni alla libertà di circolazione, in quanto comprensivo anche del mero “decoro urbano”. In questi limiti, il Daspo urbano rappresenta una scelta espressiva dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia e non manifestamente irragionevole.

DECRETAZIONE D'URGENZA – REQUISITI

Pronunciandosi su un decreto-legge che disponeva la cessazione anticipata dalla carica per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, con la **sentenza 146** la Corte ha ribadito che la decretazione d'urgenza è soggetta a limiti costituzionali a tutela della democrazia parlamentare, del ruolo del Parlamento e degli equilibri istituzionali. Ha inoltre sottolineato l'importanza del requisito di omogeneità normativa per evitare leggi disorganiche, tutelando così la certezza del diritto, i diritti individuali e l'ordinato sviluppo economico.

DIRETTIVA BOLKESTEIN – PRODUZIONE IDROELETTRICA

Con l'**ordinanza 161** la Corte ha sollevato alla Corte di giustizia dell'Unione europea tre questioni pregiudiziali riguardanti l'applicabilità della cosiddetta “direttiva servizi” o “direttiva Bolkestein” alle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche. Il giudizio nasce dal ricorso del Presidente del Consiglio contro una legge della Regione Emilia-Romagna che prevede la proroga delle concessioni a particolari condizioni. Lo Stato lamenta violazioni sul riparto di competenze Stato-Regioni e sugli obblighi verso l'Unione europea, in particolare in ragione dell'articolo 12 della direttiva servizi.

I quesiti posti alla Corte UE riguardano: l'applicabilità della direttiva agli impianti idroelettrici, l'uso della distinzione tra grandi e piccoli impianti per valutare la scarsità della risorsa idrica e la compatibilità della proroga con la direttiva.

DIRITTI DEGLI STRANIERI – ASSEGNO SOCIALE

Con l'**ordinanza 29** la Corte ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale sulla compatibilità della normativa italiana in materia di assegno sociale con il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva (UE) 2011/98. In particolare, il Collegio ha chiesto ai giudici di Lussemburgo di chiarire se la limitazione del beneficio ai soli titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo

periodo, con esclusione dei titolari di permesso unico di lavoro, sia conforme al diritto dell'Unione. La Corte ha rilevato che l'assegno sociale rientra tra le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” ai sensi del regolamento (CE) numero 883/2004, soggette a specifiche condizioni nazionali. Ha inoltre espresso dubbi sulla sufficienza del possesso di un permesso unico di soggiorno per garantire l'accesso a tali prestazioni alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione europea.

DIRITTI DEGLI STRANIERI EXTRA UE ACCESSO A MUTUI AGEVOLATI

Con la **sentenza 53** la Corte ha dichiarato incostituzionale l'esclusione di chi non abbia la cittadinanza italiana o europea dall'accesso a un mutuo agevolato, finalizzato a riqualificare borghi della Valle d'Aosta tramite il recupero di immobili. La Corte ha ritenuto che negare l'accesso al mutuo agevolato ai non cittadini, solo in ragione della loro nazionalità, non abbia alcuna correlazione con la *ratio* delle misure adottate. Ha inoltre sottolineato che anche i privati, che non sono tenuti a giustificare i motivi delle loro scelte negoziali, quando rivolgono al pubblico un'offerta contrattuale o un invito a offrire, non possono arbitrariamente escludere categorie di soggetti dal contratto o imporre condizioni contrattuali deteriori, che non siano giustificate dalla causa del contratto e che si colorino di tratti discriminatori.

ENTI LOCALI: INCOMPATIBILITÀ AFFINI E FAMILIARI

La Corte, con la **sentenza 107**, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 64, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede l'incompatibilità per gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, a far parte della relativa giunta e a essere nominati rappresentanti del co-



mune o della provincia, ove il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinità è stato determinato sia cessato. Il Collegio ha stabilito che la disposizione viola gli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione, in quanto introduce una disparità irragionevole nel diritto di elettorato passivo.

FERMO PESCA – TUTELA SPECIE ITTICHE

Con la **sentenza 16** la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale della Puglia che impone il fermo della pesca di una specie ittica per un certo lasso temporale. Il carattere specifico, temporaneo e territorialmente circoscritto della previsione non rende imprescindibile che il bilanciamento venga operato a livello statale, anche perché la competenza esclusiva dello Stato in materia non è incompatibile con interventi legislativi regionali, mirati a risolvere specifiche criticità locali, in specie quando, nell'esercizio della competenza legislativa regionale residuale in materia di pesca, tali interventi producano l'effetto di elevare localmente il livello di tutela ambientale.

FOGLIO DI VIA (atto amministrativo) PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE

Con la **sentenza 203** la Corte ha ribadito che la misura di prevenzione del foglio di via, disposta dal questore nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica, non restringe la libertà personale dell'interessato, ma semplicemente limita la sua libertà di circolazione. Pertanto, essa non richiede la convalida di un giudice, come prescritto invece dall'articolo 13 della Costituzione per ogni misura restrittiva della libertà personale. Spetterà però al giudice amministrativo e al giudice penale verificarne successi-

30



vamente nel singolo caso concreto la proporzionalità, che è requisito di legittimità implicito di ogni misura amministrativa o giudiziaria che restringa i diritti di una persona.

GENERE “ALTRO” – DISCREZIONALITÀ DEL PARLAMENTO

Con riferimento alla mancata previsione della possibilità di attribuire il genere “altro”, diverso da quello maschile o femminile, che viola secondo il rimettente il principio di eguaglianza, il diritto all'identità personale con riguardo all'identità di genere, anche come strumento per la realizzazione del diritto alla salute, la **sentenza 143** ha dichiarato inammissibili le questioni perché per l'introduzione del “genere altro” sarebbe necessario un intervento di sistema che rientra nella piena discrezionalità del legislatore. Nel caso di realizzazione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è irragionevole e dichiarata illegittima costituzionalmente la richiesta di autorizzazione del giudice con sentenza passata in giudicato, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda.

GIUDIZIO DI CONTO – RUOLO DELLO STATO

Con la **sentenza 59** la Corte ha ribadito che il giudizio di conto è una procedura necessaria rivolta agli agenti contabili, diretta a garantire la legalità nell'uso delle risorse pubbliche. Ha inoltre stabilito che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la disciplina del giudizio di conto spetta esclusivamente allo Stato. Pertanto, ha dichiarato illegittima una norma regionale che attribuiva ai consiglieri di amministrazione e ai membri del collegio sindacale delle società partecipate la qualifica di agenti contabili, eccedendo la competenza regionale.

31

GRATUITO PATROCINIO PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Con la **sentenza 121** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, di due disposizioni contenute nel Testo unico sulle spese di giustizia nella parte in cui, al pari di quanto previsto per la liquidazione giudiziale, non prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, e nella parte in cui non è prevista la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.

IMPRESA FAMILIARE – DIRITTI DEL CONVIVENTE DI FATTO

La Corte, con la **sentenza 148**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il “convivente di fatto” e come impresa familiare quella a cui collabora anche il “convivente di fatto”. Ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale dell'articolo che, introdotto dalla cosiddetta “legge Cirinnà”, riconosceva al convivente di fatto una tutela più ridotta.

IMPRESE ENERGETICHE – CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

La **sentenza 111** sul contributo straordinario di solidarietà del 2022 per le imprese

energetiche ha precisato che neppure la straordinarietà del momento e la temporaneità dell'imposizione possono essere ritenute un *pas de partout* per qualsiasi forma di imposizione fiscale. La Corte è chiamata ad assicurare il rispetto di una soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza, oltre la quale “lo stesso dovere tributario finirebbe per smarrire la propria giustificazione in termini di solidarietà, risolvendosi invece nella prospettiva della mera soggezione al potere statale”.

IMU NON DOVUTA – IMMOBILI OCCUPATI

La Corte, con la **sentenza 60**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale. La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria della Corte di cassazione per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata in quanto, per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente, verrebbe a mancare il presupposto dell'imposta, ossia l'effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.

INCIDENTI SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ DEI CONGIUNTI

Il Tribunale di Firenze, chiamato a giudicare di un omicidio colposo per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in relazione alla mancata previsione nell'articolo 529 del codice di procedura penale di una sentenza di non doversi procedere nei processi aventi ad oggetto reati colposi, allorché l'agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza, una pena naturale appunto, tale da rendere inutile ogni ulteriore sanzione. Con la **sentenza 48** la Corte ha pronunciato la non fondatezza della questione perché l'istituto della pena naturale non appartiene alla nostra tradizione normativa.

INSINDACABILITÀ DEI PARLAMENTARI LIBERTÀ NEL MANDATO E RISPETTO DELLA DIGNITÀ

Con la **sentenza 104** la Corte ha stabilito che le dichiarazioni dei parlamentari, anche se rese al di fuori delle sedi istituzionali come sui *social media*, sono insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, purché possano essere ricondotte all'esercizio della funzione parlamentare, anche a prescindere dall'esistenza di un previo atto tipico, ed espresse in forme rispettose della dignità dei terzi. La Corte ha sottolineato che l'insindacabilità mira a garantire ai parlamentari la libertà nell'esercizio del mandato, ma non copre espressioni come insulti e minacce, poiché altrimenti l'immunità si trasformerebbe in privilegio.

JOBS ACT – TUTELA REINTEGRATORIA

La **sentenza 22** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, del cosiddetto *Jobs act*, limitatamente alla parola “espressamente”. La Corte ha ritenuto illegittima tale disposizione nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele cre-

scenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l'ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.

La Corte, con la **sentenza 128**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del cosiddetto *Jobs act*, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (*repêchage*).

LAVORO AUTONOMO – INDENNITÀ DI MOBILITÀ

Con la **sentenza 38** la Corte ha ribadito che lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo è incompatibile con la percezione rateale dell'indennità di mobilità. Ha pertanto dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, che contestavano la previsione dell'anticipazione *una tantum* come unica modalità di corresponsione dell'indennità per i lavoratori in mobilità intenzionati a intraprendere un'attività autonoma. La Corte ha ritenuto che tale previsione risponda a un preciso obiettivo di politica del lavoro, favorendo l'autoimprenditorialità e al contempo contribuendo alla decongestione del settore del lavoro dipendente e alla razionalizzazione delle risorse economiche pubbliche, riducendo gli oneri per l'ente previdenziale.

LIMITE AI MANDATI CONSECUTIVI DEI SINDACI

Con la **sentenza 196** la Corte ha stabilito che non è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di individuare un limite ai mandati consecutivi dei sindaci basato sulla dimensione demografica dei comuni. Il Collegio ha ribadito che la previsione del numero massimo di mandati consecutivi è una scelta idonea a bilanciare l'elezione di-



retta del sindaco con l'effettiva *par condicio* tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori, il ricambio della rappresentanza politica e la democraticità degli enti locali.

MECCANISMO DEL PAYBACK – CONTRIBUTO PER LE IMPRESE

Con la **sentenza 140** la Corte ha ritenuto legittimo, esclusivamente con riguardo al periodo 2015-2018, il meccanismo del *payback*, che impone un contributo alle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale come misura solidaristica per garantire la salute in un contesto di crisi economica. La Corte ha giudicato il contributo proporzionato, considerando la riduzione al 48% dell'importo a carico delle imprese, stabilita dalla **sentenza 139**. Inoltre, ha rilevato che il meccanismo non viola la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali e non ha effetto retroattivo, essendo noto dal 2015.

NCC E TAXI: REQUISITI CONDUCENTI

Con la **sentenza 183** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di una legge della Regione Umbria che prevedeva il requisito "di essere residente in uno dei comuni della Regione Umbria" come necessario al fine dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti per il servizio di taxi e per quello di noleggio di veicoli con conducente (NCC). La Corte ha evidenziato che il limite della tutela della concorrenza, oggi reso esplicito dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, non può ritenersi estraneo all'assetto del riparto di competenze precedente alla riforma del Titolo V. In tal senso, ha richiamato la propria giurisprudenza, che, sin da epoca risalente, ha riconosciuto alla libera concorrenza la natura di vero e proprio principio ordinatore del diritto dell'Unione europea, in grado di imporsi, come tutti i principi della medesima natura, al rispetto anche del legislatore regionale.

34



NCC: LICENZE RILASCIATE DAI COMUNI

La Corte, con la **sentenza 206**, ha affermato che "il principio di sussidiarietà non si oppone, ma anzi conferma la possibilità per le regioni di introdurre, nell'ambito della propria competenza legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale, norme che integrano, nel territorio regionale, quelle statali vigenti che declinano il livello di governo di allocazione della funzione di rilascio di autorizzazione al NCC". Ha quindi ritenuto cedevole la previsione statale, risalente al 1992, che assegna solo ai comuni la possibilità di indire pubblici concorsi per il rilascio delle relative autorizzazioni.

NCC: REGOLE DELLA CONCORRENZA

Il divieto statale di rilasciare nuove autorizzazioni per il noleggio con conducente fino all'attivazione del registro nazionale delle imprese taxi e NCC ha impedito l'ingresso di nuovi operatori per oltre cinque anni, aggravando la già insufficiente offerta di autoservizi pubblici non di linea. Nella **sentenza 137** la Corte ha quindi chiarito che questi servizi sono essenziali per la libertà di circolazione e che la loro carenza ha danneggiato il godimento dei diritti costituzionali delle persone e lo sviluppo economico del Paese.

NON RETROATTIVITÀ – CIVILTÀ GIURIDICA

Dichiarando l'illegittimità costituzionale di una disposizione che escludeva retroattivamente una maggiorazione retributiva legata all'anzianità dei dipendenti pubblici, nella **sentenza 4** la Corte ha riconosciuto – in piena sintonia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – che il principio di non retroattività della legge costituisce un valore fondamentale di civiltà giuridica, anche al di là della materia penale. La Corte ha quindi ribadito che solo ragioni imperative di interesse generale, da valutare con il massimo grado di circospezione possibile, possono derogare a tale principio.

35

PARITÀ DI GENERE – CONCORSI FORZE DI POLIZIA

Con la **sentenza 181** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia dei ruoli delle Forze di polizia nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria. La Corte ha osservato che le discriminazioni nell'accesso al ruolo degli ispettori, "violano il diritto delle donne di svolgere, a parità di requisiti di idoneità, un'attività conforme alle loro possibilità e alle loro scelte e di concorrere così al progresso della società" e, nel discostarsi da criteri meritocratici di selezione del personale, producono "effetti distorsivi che si ripercuotono sull'efficienza stessa dell'amministrazione".

PEDOPORNOGRAFIA – MODULAZIONE DELLA PENA

La Corte, con la **sentenza 91**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 600-ter del codice penale, nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena fino a due terzi per i casi di minore gravità nel reato di produzione di materiale pedopornografico. Il Collegio ha sottolineato che l'assenza di una "valvola di sicurezza" impedisce al giudice di modulare la pena in base alla concreta gravità della condotta, rischiando così di imporre sanzioni non proporzionate. Questo è particolarmente rilevante data la severità della pena prevista, con un minimo di sei anni di reclusione. La decisione mira a garantire che la pena sia proporzionata al disvalore del caso concreto, rispettando i principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.

RAPPORTO NUMERICO TRA MEDICI E ASSISTITI

Con la **sentenza 26** la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, di un articolo della legge della Regione Sardegna concernente disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria, che prevede l'innalzamento, nelle more dell'approvazione di un accordo integrativo regionale di categoria, del massimale da 1.500 pazienti fino al limite di 1.800 assistiti per ciascun medico di medicina generale. La sentenza ha dichiarato non fondate le questioni ravvisando la prioritaria finalità perseguita dal legislatore regionale di assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate.

REATI PROCEDIBILI A QUERELA – ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO

La Corte, con la **sentenza 164**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 133, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 24, 111 e 117 della Costituzione. La norma prevede l'esclusione del potere del giudice di disporre l'accompagnamento coattivo del querelante nei casi di remissione tacita di querela, quando consentita. Rigettando le questioni sottoposte dal Tribunale di Venezia, la Corte ha precisato che il divieto si applica solo quando la remissione tacita ha estinto il reato, mentre, qualora l'imputato abbia ricusato la remissione della querela, il giudice conserva il potere di ordinare l'accompagnamento coattivo del querelante, purché ricorrano i presupposti di carattere generale stabiliti dall'articolo 133, comma 1, del codice penale e cioè che il testimone, regolarmente citato o convocato, abbia omesso, senza un legittimo impedimento, di comparire in udienza.

RECLUTAMENTO DEI MEDICI – CONCORSI PUBBLICI

Con la **sentenza 202** la Corte ha dichiarato illegittime le disposizioni con cui la Regione Puglia attribuiva all'Agenzia regionale per la salute e il sociale (AReSS) la gestione dei concorsi per l'assunzione del personale del Servizio sanitario regionale poiché contrastavano il principio fondamentale della materia "tutela della salute" che riserva alle aziende sanitarie, in ragione della loro autonomia imprenditoriale e organizzativa, la gestione dei concorsi per il reclutamento del relativo personale, nonché la gestione dei dirigenti medici e delle professioni sanitarie.

REGIONI A STATUTO SPECIALE – EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nella **sentenza 9** la Corte ha ribadito che le norme di attuazione degli statuti speciali hanno una natura autonoma rispetto alla legislazione ordinaria e garantiscono il coordinamento tra Stato e regioni a statuto speciale. La pronuncia ha dichiarato incostituzionale l'articolo 7 del decreto legislativo numero 158 del 2019, che consente il ripiano decennale di disavanzi regionali perché, ampliando indebitamente la capacità di spesa regionale a scapito dell'equilibrio della finanza pubblica, viola l'articolo 81, terzo comma della Costituzione.

Sempre in tema di regioni a statuto speciale, con la **sentenza 145** la Corte ha stabilito che lo Stato può imporre, senza violare il principio pattizio, anche alle regioni a statuto speciale contributi per il risanamento della finanza pubblica, quantificandone l'importo complessivo e rimettendo agli accordi tra gli enti territoriali e lo Stato solo i criteri di ripartizione del contributo per determinare quanto dovuto da ciascun ente.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – TEMPORANEA ESCLUSIONE

Con la **sentenza 132** la Corte ha dichiarato che non è incostituzionale la temporanea esclusione, sino al 31 dicembre 2024, della responsabilità amministrativa per colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotta dal legislatore per le sole condotte commissive. Il regime ordinario invece non potrà limitare al solo dolo la responsabilità amministrativa, per la quale, tuttavia, la Corte ha dichiarato di auspicare una complessiva riforma. La disciplina della responsabilità amministrativa va inquadrata nella logica della ripartizione del rischio dell'attività tra l'apparato e l'agente pubblico, al fine di trovare un giusto punto di equilibrio.

RETTIFICAZIONE DI SESSO NON ESTINZIONE DEI DIRITTI DELLA COPPIA

Con la **sentenza 66** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 2 della Costituzione, di una disposizione della legge sulle unioni civili, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove il richiedente la rettificazione e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Per l'indicato meccanismo, nel caso in cui uno dei componenti di una unione civile proponga domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, ed entrambi intendano proseguire la loro relazione trasformandola in matrimonio, i diritti della coppia non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del matrimonio stesso.



RIFORMA PROCEDURA CIVILE – VERIFICHE PRELIMINARI

Con la **sentenza 96** la Corte si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 171-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dalla “riforma Carabia”, che prevede, nell'ambito della nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, l'emanazione di un decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice, prima del deposito delle memorie illustrative delle parti e della comparizione delle stesse; decreto con cui il giudice, prima dell'udienza stessa e senza sentire le parti, decide in ordine alle “verifiche preliminari”.

SINDACATO STRINGENTE SUI PRIVILEGI

La **sentenza 182** ha precisato che la Corte costituzionale, data l'evoluzione della coscienza sociale, non può esimersi da un sindacato particolarmente stringente su tutte quelle norme che, anche fuori dall'ambito delle agevolazioni fiscali, si dimostrano “fonti di arbitrari privilegi che non aiutano la coesione sociale”. Ha così invitato il legislatore della Provincia autonoma di Bolzano a rivedere un'esenzione troppo ampia dal pagamento del contributo di costruzione.

SPESA PUBBLICA NECESSARIA – PRIORITÀ PER LA SANITÀ

La **sentenza 195** ha ribadito che, di fronte a tagli lineari nella sanità, la Corte sin dal 2017 ha parlato di “spesa costituzionalmente necessaria”, per sottolineare che, in tempi di risorse limitate, non può essere sacrificata la spesa per il diritto alla salute, finché esistono risorse destinate a esigenze meno prioritarie. È quindi necessario ridurre le altre spese meno essenziali prima di toccare quelle destinate a garantire tale diritto fondamentale, che tutela anche le fasce più deboli, che non possono permettersi spese sanitarie private.



SPESA SANITARIA – REGIONI A STATUTO SPECIALE EQUILIBRIO DI BILANCIO

Con la **sentenza 141** la Corte ha ribadito che i vincoli di spesa recati dalla legislazione statale, poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica, si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, in quanto parte della finanza pubblica allargata. La Regione autonoma Sardegna, tuttavia, rientra negli enti ad autonomia speciale che provvedono integralmente al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. In questa fattispecie, ossia laddove la spesa è interamente sostenuta dalla Regione autonoma, lo Stato non ha nessun titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. Rigettando la questione di legittimità costituzionale, la Corte ha osservato che la Regione autonoma Sardegna neppure è sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario e che l'intervento impugnato è adottato al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di ridurre i tempi di attesa.

STRANIERI – PROCEDURA DI EMERSIONE – REATI DI LIEVE ENTITÀ

Con la **sentenza 43** la Corte ha giudicato irragionevole e non conforme al principio di proporzionalità far discendere in via automatica il rigetto dell'istanza di emersione del lavoratore straniero irregolare da una precedente condanna per un reato di lieve entità, anziché dall'accertamento in concreto della sua attuale pericolosità. L'automatismo è apparso oltretutto incoerente con la stessa finalità della legge introdotta nel corso dell'emergenza pandemica, “ispirata all'istanza di favorire l'integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito [...] ad apportare significativi benefici alla comunità dei consociati nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

SUGAR TAX – SCELTA RAGIONEVOLE

Con la **sentenza 49** la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che ha introdotto l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax*). Nel respingere l'eccezione di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto che la scelta disincentivante del legislatore – operata con l'introduzione della citata tassa – non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo. Tale imposta, infatti, è stata disegnata raccogliendo l'invito dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e sulla base di specifiche giustificazioni scientifiche che dimostrano che il legislatore ha fatto uso ragionevole dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria.

SUICIDIO ASSISTITO – TRATTAMENTI DI SOSTEGNO VITALE

Con la **sentenza 135** la Corte ha nuovamente affrontato il tema del suicidio assistito di pazienti pienamente capaci di assumere decisioni responsabili ma affetti da patologie gravi e irreversibili, che producono loro sofferenze intollerabili. La Corte ha ribadito quanto già affermato nella sentenza 242 del 2019, e cioè che chi aiuta una persona che si trovi in queste condizioni a morire non è punibile soltanto se questa sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Corte ha precisato che per trattamento di sostegno

vitale devono intendersi anche tutte quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, ma che possono essere apprese da familiari o *caregivers*, la cui Interruzione o la cui mancata esecuzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo.

TENUITÀ DEL FATTO – PROPORZIONALITÀ DELLA PENA

La **sentenza 86** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 628 del codice penale nel caso in cui, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Gli imputati avevano asportato dagli scaffali del supermercato generi alimentari e per assicurarsi il cibo avevano usato minacce e spinte nei confronti dei dipendenti del supermercato. Individualizzazione e finalità rieducativa della pena ostano all'irrogazione di sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità concreta del fatto reato.

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI – DIALOGO TRA LE CORTI

Con la **sentenza 15** la Corte – dopo aver riconosciuto che, nel giudizio antidiscriminatorio, il giudice ordinario ben può disporre la modifica di un regolamento al fine di evitare in futuro il ripetersi della discriminazione – ha affermato, tuttavia, che, quando detta discriminazione trovi origine diretta nella legge, il giudice è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa, per evitare che l'amministrazione sia costretta ad adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa. Ciò vale anche qualora la normativa nazionale sia ritenuta in contrasto con il diritto dell'Unione europea. Il controllo di costituzionalità delle leggi, di competenza della Consulta, e la compatibilità della normativa interna con il diritto dell'Unione europea, affidato ai

40



41

giudici nazionali e alla Corte di giustizia UE, non sono infatti in contrapposizione tra di loro, ma costituiscono un concorso di rimedi giurisdizionali tutti ugualmente diretti, con le proprie peculiarità, alla tutela dei diritti fondamentali.

TUTELA DEL CREDITO – ESECUZIONE FORZATA

Con la **sentenza 160** la Corte ha ribadito che la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'articolo 24 della Costituzione comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale. Ha pertanto dichiarato illegittima la norma che prevedeva, in caso di confisca edilizia degli immobili abusivi, l'estinzione del diritto di ipoteca iscritto dal terzo creditore sul bene, anche se non responsabile dell'abuso.

Nelle pagine che seguono: i giudici costituzionali nel Salotto verde di Palazzo della Consulta e gli assistenti di studio nella Biblioteca della Corte.

Gli assistenti di studio, provenienti dalle magistrature o dalle università, coadiuvano i giudici nella fase istruttoria delle cause e nella redazione delle pronunce. Essi si riuniscono quindici giorni prima dell'udienza pubblica e della camera di consiglio per confrontarsi sulle questioni all'esame della Corte e riferiscono gli esiti della discussione ai rispettivi giudici.





La relazione sull'attività della Corte per l'anno 2023

Il rispetto dovuto al legislatore e l'indipendenza del Collegio, garantita anche dalla segretezza dei suoi lavori, nella relazione annuale del Presidente Augusto Antonio Barbera



Il Collegio presieduto fino al 21 dicembre 2024 da Augusto Antonio Barbera sullo scalone monumentale di Palazzo della Consulta

46

“In un sistema costituzionale fondato sulla separazione dei poteri, al rigoroso rispetto delle decisioni delle magistrature deve corrispondere l'altrettanto rilevante rispetto delle decisioni delle sedi parlamentari, espressione della sovranità popolare”.

Con queste parole, in occasione della Riunione straordinaria della Corte alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche, che si è tenuta a Palazzo della Consulta il 18 marzo 2024, il Presidente della Corte costituzionale Augusto Antonio Barbera ha affrontato, nella relazione annuale sull'attività del 2023, il tema dell'ordinamento costituzionale e del Parlamento. Il Presidente ha affermato che la Corte deve rispettare l'ampia sfera di discrezionalità del legislatore nell'attuazione delle politiche delle quali il Parlamento risponde direttamente agli elettori e può intervenire soltanto ad assicurare il rispetto dei limiti sostanziali fissati dalla Costituzione a quanto può essere deciso

dalle maggioranze parlamentari.

In particolare, il professor Barbera ha sottolineato che la Corte “è chiamata ad essere ‘custode della Costituzione’, ma la Costituzione è di tutti”. E ciò soprattutto in riferimento a materie in cui le norme costituzionali sono oggetto di una evoluzione interpretativa, in primo luogo i diritti civili. In proposito, ha ricordato alcune innovazioni che, nella storia della Repubblica, sono state proprio il “frutto di importanti pronunce della Corte a cui hanno fatto seguito non meno rilevanti decisioni legislative”. Il Presidente Barbera ha osservato che, in ogni caso, “a fronte di una persistente inerzia legislativa, la Corte non può comunque rinunciare al proprio ruolo di garanzia, che include anche il compito di accertare e dichiarare i diritti fondamentali reclamati da una ‘coscienza sociale’ in costante evoluzione”.

Nel tracciare un bilancio dei rappor-

ti tra la Corte e il Parlamento, sempre rispettosi dei tempi e delle modalità con cui le Camere esercitano la propria funzione, il professor Barbera ha aggiunto “un certo rammarico per il fatto che nei casi più significativi il legislatore non sia ancora intervenuto” davanti alle sollecitazioni dei giudici costituzionali, “rinunciando a una prerogativa che gli compete e obbligando questa Corte a procedere con una propria e autonoma soluzione, inevitabile in forza dell'imperativo di osservare la Costituzione”.

Un altro tema affrontato è stato quello della modulazione degli effetti temporali delle pronunce di accoglimento, in un'ottica di collaborazione con il legislatore nell'attuazione della Costituzione: “Contenendo l'impatto della decisione in una precisa dimensione temporale, si agevola un intervento legislativo per una disciplina ricostruttrice che si faccia carico dei problemi relativi all'equilibrio di bilancio e alla

ragionevole durata dei processi, interessi anch'essi di rilevanza costituzionale”. A tale proposito la relazione ha richiamato esperienze di altri Paesi e della stessa Corte di giustizia che, seppure in via eccezionale, già modulano gli effetti temporali delle decisioni.

A conclusione della relazione annuale, il Presidente Barbera, parlando dei lavori della Corte, si è soffermato sul fatto che fino ad ora non si è avvertita l'“esigenza di introdurre forme di *dissenting opinion*, anche sulla scorta di effetti negativi riscontrati in altri Paesi; su tutti, l'indebolimento dell'autorevolezza della decisione. Le opinioni sono tutte legittime – ha sottolineato – ma, in assenza di una diversa normativa, vanno assolutamente evitate le opinioni dissenzienti espresse a posteriori dai singoli giudici e deve essere comunque salvaguardato il ‘segreto’ della camera di consiglio, necessario per assicurare la stessa indipendenza della Corte costituzionale”.

47

La conferenza stampa

Il Presidente Augusto Antonio Barbera:
“La Corte custode attenta della Costituzione.
Ma la Costituzione non appartiene ai custodi.
È di tutti.”



Il Presidente Augusto Antonio Barbera nel corso della conferenza stampa

48

Dopo la Riunione straordinaria, il Presidente Augusto Antonio Barbera ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa.

Su un'eventuale introduzione anche per la Corte italiana della *dissenting opinion* dei giudici costituzionali, che potrebbe essere espressa e addirittura formalizzata nel caso in cui il Collegio si possa spaccare su una decisione, il Presidente Augusto Antonio Barbera ha risposto facendo riferimento al dibattito in atto da anni, non solo in Italia; ma, tirando le somme, ha poi richiamato il principio inderogabile della segretezza della camera di consiglio cui anche la Corte costituzionale non può sfuggire.

Altro argomento toccato è stato quello legato alle condizioni dei detenuti. “La Corte si è occupata più volte delle carceri, dei permessi premio e dell’ergastolo ostativo”, ha detto il Presidente Barbera e ha aggiunto: “Però vorrei sottolineare un aspetto nuovo perché nu-

merosissime sono state le decisioni con le quali abbiamo ricondotto a criteri di proporzionalità e ragionevolezza alcune sanzioni penali. Non sono decisioni eclatanti. Però mi sento di dire che ormai fanno parte dell’attività quotidiana della Corte”.

Il Presidente ha parlato anche del fine vita, ribadendo che la richiesta inviata al Parlamento di regolare nell’arco di un tempo ragionevole una materia così delicata “non è servente” perché, piuttosto, deve essere intesa come un invito alla collaborazione per individuare quei parametri che devono regolare questa disciplina: “In caso di inerzia del legislatore, comunque, la Corte non potrà non intervenire”.

Il Presidente Barbera, rispondendo alle domande sui conflitti tra poteri dello Stato, ha fatto riferimento, tra l’altro, agli “eccessi valoriali” che talvolta indirizzerebbero l’agire di alcuni magistrati, con le sentenze “costituzionalmente

orientate”, e per questo ha anche ribadito la necessità che il giudice si rivolga sempre e in prima battuta alla Corte quando gli aspetti di incostituzionalità sono tali da prefigurare la possibile non applicazione di una norma.

Sull’eventuale modifica della legge elettorale, il Presidente ha confermato il saldo ancoraggio stabilito dalla Corte che, con la sentenza 1 del 2014, ha scolpito la necessità di stabilire una soglia minima per accedere al premio di maggioranza.

Rispondendo a una domanda sull’autonomia differenziata, pur non entrando nel merito della riforma, il Presidente ha fatto osservare che negli ultimi anni è sostanzialmente diminuito il numero dei giudizi in via principale che contrappongono il Governo alle Regioni. “Questa tendenza – ha detto Barbera – fa sorgere un dubbio: siamo in presenza di una maggiore armonia tra Governo e Regioni oppure è un primo assaggio di

autonomia differenziata?”.

Come è accaduto in passato ad altri Presidenti della Corte, anche il professor Barbera è stato costretto ad eludere con garbo, ma senza cedimenti, le domande che sollecitavano un suo giudizio di natura politica sui provvedimenti del Parlamento o del Governo nonché a respingere le richieste troppo attinenti a questioni aperte ancora all’esame della Consulta: “Facciamo parte di un organo costituzionale e le opinioni che il Presidente è chiamato ad esprimere devono essere sempre condivise dagli altri giudici. La Corte è un organo costituzionale e le sue decisioni sono collegiali”. Infine, il Presidente Barbera ha fatto riferimento al compito diffuso tra le istituzioni di leggere la Costituzione e, quindi, al ruolo ‘non esclusivo’ della Corte: che è “chiamata ad essere ‘Custode della Costituzione’, ma restando sempre attenta a non costruire, con i soli strumenti dell’interpretazione, una fragilissima ‘Costituzione dei custodi’”.

49

Incontri in Biblioteca

La legge 87 del 1953

Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale



Il relatore Vicepresidente Franco Modugno (terzo da sinistra) insieme ai componenti della Commissione Biblioteca: da sinistra Giovanni Pitruzzella, Maria Rosaria San Giorgio (Presidente) e Antonella Sciarrone

50

Si è tenuto il 6 giugno 2024 un nuovo appuntamento del ciclo “Incontri in Biblioteca”, un confronto tra giudici in carica, giudici emeriti e costituzionalisti. L'evento è stato dedicato alla legge 87 del 1953, che ha introdotto le “Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”. L'iniziativa è stata promossa dalla Commissione Biblioteca, presieduta dalla giudice Maria Rosaria San Giorgio e composta anche dai giudici Giovanni Pitruzzella e Antonella Sciarrone.

L'incontro è ruotato intorno alla relazione del Vicepresidente della Corte, professor Franco Modugno, dal titolo “La legge 11 marzo 1953, n. 87 a più di settant'anni dalla sua approvazione”, legge che, insieme alle due leggi costituzionali numero 1 del 1948 e numero 1 del 1953, “ha integrato – come ha osservato Modugno – il dettato re-

lativo alla Corte contenuto nella Carta repubblicana, dando un definitivo impulso, sotto l'aspetto normativo, alla sua costituzione ed all'avvio della sua attività”.

Modugno ha sottolineato come, dal punto di vista storico, non vi siano dubbi sul ruolo fondamentale di questa legge nell'avviamento della giustizia costituzionale. Ha invece rilevato che “molti interrogativi sono sorti in ordine alla sua qualificazione nel quadro delle fonti del nostro ordinamento giuridico”. Il giudice ha parlato quindi del problema della qualificazione della legge, sia come oggetto sia come parametro del giudizio di costituzionalità, affermando che “se la giurisprudenza costituzionale si può dire oramai consolidata riguardo alla legge numero 87 come oggetto del giudizio di costituzionalità, il suo carattere di parametro non ha

trovato piena conferma sul piano della normazione parlamentare che ha in più punti modificato il suo testo originario”.

Il Vicepresidente Modugno ha inoltre affrontato “il tema della reale incidenza delle previsioni contenute nell'articolo 28 della legge numero 87 sul giudizio della Corte”, ovvero “la questione del rispetto della discrezionalità del legislatore come limite al nostro sindacato”, e ha proseguito con gli “effetti temporali e la loro limitazione ad opera della Corte costituzionale”. Modugno ha ricordato in proposito le prime sentenze, sul finire degli anni Ottanta, che, nel dichiarare l'illegittimità di alcune disposizioni, hanno limitato nel tempo la propria efficacia: la numero 266 del 1988 e la numero 50 del 1989, nelle quali “la limitazione degli effetti retroattivi serviva ad evitare che venissero posti in non essere i giudizi in corso di svolgimento”;

e la 501 del 1988, “una prima pronuncia per limitare effetti negativi sulla finanza pubblica relativa al collegamento delle pensioni del settore pubblico alle dinamiche retributive”. Dopo alcune riflessioni il professor Modugno ha concluso sottolineando la necessità di “una verifica caso per caso dell'opportunità di limitare gli effetti retroattivi, costringendo la Corte ad operare in tal senso in modo proporzionale (ragionevole) alle situazioni concrete sottoposte al suo giudizio”.

Alla relazione del Vicepresidente Franco Modugno sono seguiti interventi liberi. In conclusione ha preso la parola per un saluto il Presidente Augusto Antonio Barbera, che ha lodato e rilanciato la formula degli “Incontri in Biblioteca” per favorire sempre di più un dialogo costruttivo e costante tra la Corte e il mondo giuridico.

51

Viaggio in Italia



Vai al sito

La Corte costituzionale nelle scuole

Nel 2024, il “Viaggio in Italia” della Corte costituzionale è stato scandito da dieci tappe lungo un percorso che ha toccato altrettante scuole secondarie di secondo grado. Dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, i giudici costituzionali hanno parlato alle ragazze e ai ragazzi dell’ultimo anno del ciclo di studi in contesti socialmente e geograficamente molto diversi ma tutti legati da un sentire comune: ovvero dall’appartenenza alla comunità scolastica nazionale che alimenta i valori repubblicani, offrendo ai giovani anche la chiave d’accesso a una “palestra di democrazia” nella quale ci si esercita quotidianamente con i diritti e con i doveri.

La cultura costituzionale e il valore dei diritti ma anche dei doveri, dunque, hanno fatto da sfondo alle lezioni tenute dai giudici e hanno caratterizzato l’appuntamento con il *question time* alimentato dalle domande degli studenti.

Al Liceo Gian Domenico Cassini di Genova, la giudice Emanuela Navarretta si è soffermata sul principio di uguaglianza, rispondendo su molti temi cruciali (fine vita e diritti, coppie omogenitoriali, cognome della madre per i figli). A Scandicci, gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore tecnica e liceale Russell – Newton hanno potuto ascoltare il Vicepresidente Giovanni

Amoroso parlare della nascita della Costituzione. A Padova, accanto allo storico chiostro del Liceo Tito Livio, il professor Luca Antonini ha dialogato con gli studenti sulla parità di genere e sulle sentenze che hanno segnato l’emancipazione delle donne.

All’Istituto Duca degli Abruzzi di Elmas, un’azienda agricola con annesso caseificio, il giudice Francesco Viganò ha avuto un confronto con le classi sul ruolo della Corte intesa come arbitro tra i poteri dello Stato e come garante dell’ordinamento costituzionale. A Verrès, in un ex cotonificio ora occupato dal più grande istituto scolastico superiore della Valle d’Aosta, il giudice Angelo Buscema ha tenuto la sua lezione su “Equità intergenerazionale e tutela dei giovani nella Costituzione”. A Enna, i ragazzi dell’Istituto Abramo Lincoln, che si esercitano anche con tecniche di irrigazione a goccia per salvare i pomodori in serra minacciati dalla siccità, hanno dialogato con il Vicepresidente Giulio Prosperetti sul ruolo del lavoro nella Costituzione. In provincia di Benevento, all’Istituto Carafa Giustiniani di Cer-

reto Sannita, il Vicepresidente Franco Modugno ha messo in relazione alcune delle sentenze storiche della Corte che hanno cambiato la vita dei cittadini. Al Liceo Vincenzo Monti di Cesena, il giudice Stefano Petitti ha parlato ai ragazzi degli strumenti forniti dalla Costituzione ai cittadini per l’affermazione dei diritti fondamentali.

Tra le ultime tappe dell’anno Atri e Perugia: in Abruzzo il giudice Filippo Patroni Griffi ha dialogato nell’aula magna del Polo liceale Luigi Illuminati sul rapporto tra diritti e doveri, invitando i giovani a servirsi della Costituzione come di una bussola per la loro crescita; in Umbria,

la giudice Maria Rosaria San Giorgio ha parlato della scuola, intesa come istituzione centrale per la democrazia rispondendo poi alle tante domande poste nel *question time*.

Il “Viaggio in Italia” dei giudici costituzionali nelle scuole continua anche quest’anno e, grazie a una nuova intesa tra la Corte e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, verrà ripetuto anche negli anni scolastici 2025-26 e 2026-27.



Tutte le tappe del “Viaggio in Italia” sono seguite dal programma Caterpillar di Rai Radio 2

CESENA EMILIA ROMAGNA

31 gennaio 2024

Stefano Petitti dialoga con gli studenti del **Liceo ginnasio statale Vincenzo Monti** sul tema “I principi fondamentali della Costituzione repubblicana”



ENNA SICILIA

13 febbraio 2024

Giulio Prosperetti dialoga con gli studenti dell’**Istituto di istruzione superiore Abramo Lincoln** sul tema “Il lavoro nella Costituzione”



SCANDICCI (FI) TOSCANA

25 marzo 2024

Giovanni Amoroso dialoga con gli studenti dell'**Istituto di istruzione superiore tecnica e liceale Russell - Newton** sul tema "Come nasce la Costituzione"



54

ELMAS (CA) SARDEGNA

23 aprile 2024

Francesco Viganò dialoga con gli studenti dell'**Istituto di istruzione superiore Duca degli Abruzzi** sul tema "Democrazia e Corte costituzionale"



CERRETO SANNITA (BN) CAMPANIA

24 aprile 2024

Franco Modugno dialoga con gli studenti dell'**Istituto di istruzione superiore Carafa Giustiniani** sul tema "La Corte costituzionale come garante dei diritti delle persone"



PADOVA VENETO

25 maggio 2024

Luca Antonini dialoga con gli studenti del **Liceo classico Tito Livio** sul tema "Il valore della donna nella Costituzione"



VERRÈS (AO) VALLE D'AOSTA

11 ottobre 2024

Angelo Buscema dialoga con gli studenti dell'**Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale** sul tema "Equità intergenerazionale e tutela dei giovani nella Costituzione"



ATRI (TE) ABRUZZO

22 ottobre 2024

Filippo Patroni Griffi dialoga con gli studenti del **Polo liceale Luigi Illuminati** sul tema "Diritti e doveri nella Costituzione: una bussola nel presente per guardare al futuro"



GENOVA LIGURIA

25 ottobre 2024

Emanuela Navarretta dialoga con gli studenti del **Liceo scientifico statale Gian Domenico Cassini** sul tema "Costituzione e principio di uguaglianza"



PERUGIA UMBRIA

19 novembre 2024

Maria Rosaria San Giorgio dialoga con gli studenti dell'**Istituto tecnico economico tecnologico Aldo Capitini** sul tema "Il diritto all'istruzione come strumento di sviluppo della persona e di partecipazione alla vita del Paese"



55

Gli incontri con le Alte Corti



Vai al sito

Il costante confronto internazionale su questioni di interesse comune



Dall'alto, in senso orario, le foto degli incontri di Chisinau, Madrid e Losanna

56

Anche nel 2024 è stato intenso il dialogo tra la Corte costituzionale italiana e le Alte corti europee. Un confronto culminato nel XIX Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee tenutosi a **Chisinau** in Moldavia **dal 21 al 24 maggio**. Il Congresso si è aperto con i saluti della Presidente della Repubblica di Moldavia Maia Sandu, della Presidente della Corte costituzionale della Repubblica di Moldavia Domnica Manole, della Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo Siofra O'Leary e della Presidente della Commissione di Venezia Claire Bazy Malaurie. Nella successiva sessione plenaria è intervenuto il Vicepresidente Giovanni Amoroso sul "Sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali".

Il dialogo è proseguito con il V incontro quadrilaterale, tenutosi a **Madrid il 27 settembre**, tra i Tribunali costituzionali di Spagna e Portogallo, la Corte costituzionale italiana e il Consiglio costituzionale francese sul tema "Corti costituzionali, attori del costituzionalismo europeo". I lavori si sono aperti con i saluti dei Presidenti dei quattro organi costituzionali, tra cui il Presidente Augusto Antonio Barbera, che ha ricordato l'importante incidenza, sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, dei frutti del lavoro degli incontri quadrilaterali. Successivamente l'evento si è articolato in due sessioni: nella prima, le relazioni sono state svolte dal giudice francese Michel Pinaut e dal giudice della Corte italiana Giovanni Pitruzzella, intervenuto sul

tema della costruzione dello spazio costituzionale europeo nel dialogo tra Corte di giustizia e Corti costituzionali. Nella seconda sessione, hanno parlato la giudice portoghese Mariana Rodrigues Canotilho e la Vicepresidente del Tribunale costituzionale spagnolo Inmaculada Montalbán Huertas. Per la Corte costituzionale hanno partecipato anche la giudice Emanuela Navarretta e il giudice Filippo Patroni Griffi.

Nella stessa giornata del **27 settembre**, la Corte ha incontrato a **Losanna** il Tribunale federale svizzero nel seminario dedicato al tema "Il rapporto tra giudice nazionale e CEDU". L'incontro bilaterale si è articolato in tre sessioni. Per la Corte costituzionale sono intervenuti il Vicepresiden-

te Giovanni Amoroso, che nella prima sessione ha parlato del tema "L'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento nella separazione coniugale: il principio del *ne bis in idem*"; nella seconda la giudice Antonella Sciarrone ha svolto una relazione su "Il trattamento previdenziale in Italia dei lavoratori italiani migranti in Svizzera: il confronto tra Corte costituzionale italiana e Corte EDU"; nella terza e ultima il giudice Stefano Petitti ha esposto il caso "Petrella c. Italia: equa ripara- zione ex art. 6 CEDU e *status* della persona offesa dal reato". In chiusura, il Vicepresidente Giulio Prosperetti è intervenuto sul tema "La tutela costituzionale dell'ambiente per le future generazioni".

57

La comunicazione della Corte

Diversi strumenti di informazione per far conoscere l'attività della Corte e promuovere la cultura costituzionale



Nel 2024, con l'impulso della Presidenza di Augusto Antonio Barbera, la Corte ha impresso un ritmo più regolare all'informazione diretta verso l'esterno. Il flusso delle notizie in uscita dal Palazzo della Consulta (destinate alle istituzioni, ai media, agli avvocati, a un pubblico che di anno in anno diventa sempre più grande) è stato scandito da appuntamenti certi che, ormai, seguono un calendario consolidato.

L'obiettivo principale da raggiungere, seguendo le indicazioni condivise dal Presidente e dai giudici, è stato quello di "dar voce" e visibilità, se possibile, a tutte le decisioni della Corte, senza perdere mai di vista la natura rigorosamente collegiale dei lavori e, dunque, anche favorendo la graduale "spersonalizzazione" delle sentenze, frutto del complesso lavoro collettivo della camera di consiglio.

I comunicati stampa relativi alle decisioni della Corte sono balzati a quota 107 nel corso del 2024. Sono decisamente di più rispetto ai 36 comunicati pubblicati nel 2023 e alle medie degli anni precedenti (40 comunicati all'anno sulle decisioni della Corte).

Questo incremento del numero di notizie ufficiali in uscita dalla Corte ha avuto immediato riscontro nella rassegna stampa quotidiana, che nella sua prima sezione, dedicata agli articoli sulla Cor-

te costituzionale, sfiora non di rado le 100 pagine.

Altra novità "le sentenze in tre minuti": veloci *videopodcast* (anche in versione audio) in cui viene proposta una sintesi del contenuto delle decisioni adottate dalla Corte. A partire da maggio 2024, uno degli scaffali della libreria dei *podcast*, quello delle "sentenze in tre minuti", è stato arricchito con 28 lavori.

La regolarità cadenzata delle notizie in uscita dalla Corte è ora scandita, oltre che dall'agenda dei lavori, anche dalla *newsletter* mensile e dalla scheda analitica "Le decisioni della Corte mese per mese".



Nel 2024 è partito inoltre il progetto intitolato "I colloqui della Corte", che ha l'ambizione di aprire un canale di collegamento tra i giudici costituzionali e il mondo della cultura. "I giovani e la Costituzione" è il titolo del dialogo tra il giudice costituzionale Marco D'Alberti e la scrittrice Viola Ardone.

Infine, le clip per illustrare altre iniziative della Corte. L'ultima prodotta quella dedicata al ricordo del giudice costituzionale Edoardo Volterra, professore di diritto romano, perseguitato ed esiliato a causa delle leggi razziali del '38. Un ricordo voluto dal Presidente Barbera e realizzato durante la Presidenza Amoroso, in occasione del Giorno della Memoria.

I comunicati stampa



Strumento principale di comunicazione verso l'esterno, i comunicati stampa della Corte rendono noto il deposito delle sentenze emesse dal Collegio, trasmettono l'agenda dei lavori, raccontano il Viaggio dei giudici costituzionali nelle scuole superiori di tutta Italia e gli eventi più significativi di Palazzo della Consulta, convocano le conferenze stampa del Presidente, relazionano su incontri nazionali e internazionali dei giudici.

I comunicati sono disponibili anche sul sito istituzionale della Corte, fruibili anche per un pubblico più ampio, corredati di immagini, video e altri materiali di interesse. Nel 2024 sono stati pubblicati circa 155 comunicati stampa.

I minipodcast



Comunicati non solo da leggere, ma anche da ascoltare, destinati a un target più esteso, attraverso canali audio e video. I *minipodcast* "Sentenze in tre minuti", dedicati alle decisioni di maggiore interesse per i cittadini, danno un'idea, in soli tre minuti, dei tratti salienti delle pronunce, degli effetti, delle motivazioni. Avviati nel 2024, i *minipodcast* pubblicati in questo primo anno sono stati 28: fra i tanti temi trattati, IMU, *sugar tax*, reddito di cittadinanza, unioni civili e rettificazione di sesso, procreazione medicalmente assistita, fine vita, edilizia residenziale pubblica, diritti dei carcerati, concessioni balneari, NCC, *payback*, impresa familiare, reato di ingresso e soggiorno illegale, Daspo urbano, emersione del lavoro irregolare, concessioni balneari.

I colloqui della Corte



Ultimo nato nel 2024 fra gli strumenti di comunicazione della Corte è il progetto "I colloqui della Corte", inaugurato dal video "I giovani e la Costituzione". Il giudice costituzionale Marco D'Alberti, professore universitario da sempre in contatto stretto con gli studenti, si è confrontato con la scrittrice Viola Ardone, vicina al mondo dei giovani come intellettuale e, soprattutto, come insegnante in un liceo della provincia di Napoli. Al centro del confronto, le ansie e le aspettative delle giovani generazioni, alla ricerca di punti di riferimento anche tra i diritti e i doveri sanciti dalla Costituzione. Tra gli altri temi trattati, i valori, la democrazia, il lavoro, l'ambiente, l'educazione civica.

Instagram + App



La Corte è presente anche nel mondo dei social (Instagram, YouTube, X, Spreaker). Su Instagram sono sempre disponibili, in pillole, gli ultimi aggiornamenti: l'attività del Presidente e dei giudici, le notizie, gli eventi. Su YouTube e Spreaker tutti i video, i *podcast* e i *minipodcast*. E per avere la Corte a portata di *smartphone*, c'è la *app* disponibile per Android e iOS: in un clic il calendario dei lavori, le decisioni, le massime, i comunicati, i *podcast*, le tappe del Viaggio dei giudici nelle scuole, progetto in corso da diversi anni nei licei e negli istituti tecnici italiani e recentemente rinnovato anche per i prossimi due anni scolastici.



Gli eventi del 2024

Per la Corte costituzionale il 2024 è un anno intenso, ricco di incontri e appuntamenti, italiani e internazionali. Tanti gli eventi dedicati al dialogo tra Corti e giuristi di tutto il mondo e tanti gli eventi istituzionali ai quali hanno partecipato i giudici costituzionali e il Presidente della Corte.



- 1 26.01 Il giudice Viganò alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo (udienza solenne)
- 2 26.01 Il Presidente Barbera al Senato (Giorno della memoria)
- 3 03.02 Il giudice Viganò al Collège d'Europe a Bruges (tavola rotonda "Il futuro del dialogo tra Stati membri e Unione europea: 60 anni dopo Costa vs. Enel")
- 4 05.02 Il Presidente Barbera, i Vicepresidenti Prosperetti e Amoroso e i giudici Viganò, Petitti, Navarretta, Patroni Griffi e Sciarrone al Consiglio di Stato (inaugurazione dell'anno giudiziario)




- 5 08.02 La giudice Sciarrone alla Fondazione Craxi (convegno "Stato e Chiesa a 40 anni dalla firma del Concordato Repubblicano")
- 6 26.02 Il Presidente Barbera all'Università La Sapienza di Roma (presentazione dei volumi della Scuola superiore della magistratura su "Il diritto europeo e la Corte nazionale")
- 7 27.02 La giudice San Giorgio alla Prefettura di Napoli (convegno "I giovani incontrano la Costituzione")
- 8 01.03 Il giudice Pitruzzella a Riga (20° anniversario dell'adesione della Lettonia all'Unione europea)
- 9 02.03 Il Vicepresidente Prosperetti al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano (inaugurazione dell'anno giudiziario)



10



11



12



13



14

64

- 10 08.03 Il Presidente Barbera e le giudici Navarretta, San Giorgio e Sciarrone al Quirinale (Giornata internazionale della donna)
- 11 22.03 Il Presidente Barbera al Mausoleo delle Fosse Ardeatine (80° anniversario dell'eccidio)
- 12 27.03 Il giudice Viganò a Coyhaique, in Cile (convegno internazionale "XVII Jornadas patagónicas de derecho penal – Aspectos dogmáticos del crimen organizado")
- 13 05.04 La giudice San Giorgio alla Corte dei conti (Giornata delle donne in magistratura)
- 14 16.04 Il Vicepresidente Amoroso al Consiglio superiore della magistratura (intitolazione della sede a Vittorio Bachelet)



15



16



17



18

65

- 15 19.04 Il giudice Antonini all'Università La Sapienza di Roma (convegno "Fiscalità e finanza pubblica nella transizione verso uno sviluppo economico sostenibile")
- 16 19.04 Il giudice Patroni Griffi all'Università La Sapienza di Roma (presentazione degli "Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto"). Presenti anche il Vicepresidente Amoroso e i giudici Petitti, Buscema, San Giorgio e D'Alberti
- 17 07.05 Il Presidente Barbera incontra il Presidente coordinatore della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome
- 18 10.05 Alla Consulta il convegno della Rete per la parità "Verso la parità formale e sostanziale". Relatrice la giudice Navarretta. Intervengono il Presidente Barbera e i giudici Antonini, Petitti, San Giorgio e D'Alberti



66

- 19 12.06 Il Presidente Barbera e i giudici Buscema e Pitruzzella alla Corte dei conti (incontro di studio in onore del Presidente onorario Salvatore Buscema a 100 anni dalla sua nascita)
- 20 25.06 La giudice Sciarrone a Palazzo Mezzanotte a Milano (incontro annuale della CONSOB, 50° anniversario della nascita)
- 21 23.08 Il Presidente Barbera al Meeting di Rimini interviene su “La Costituzione come bene comune”
- 22 04.10 Il Vicepresidente Prosperetti, il giudice Petitti e i giudici emeriti Cheli e Vaccarella all’Università LUISS Guido Carli di Roma (convegno “Gli organi costituzionali di garanzia: Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale. Alla luce della lezione di Carlo Mezzanotte”)
- 23 12.10 Il Presidente Barbera alla “Festa dell’ottimismo 2024” a Firenze
- 24 25.10 Il Presidente Barbera e il giudice Pitruzzella alla Camera dei deputati (cerimonia in ricordo di Alcide De Gasperi)



67

- 25 15.11 Il Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo Marko Bošnjak e il giudice della CEDU Raffaele Sabato a Palazzo della Consulta con il Vicepresidente Amoroso e il giudice Viganò
- 26 29.11 Italia-Slovenia: il Presidente Barbera, il Vicepresidente Amoroso e il giudice Pitruzzella al Seminario sui rapporti tra Corti costituzionali e Corti europee. Partecipano anche il Vicepresidente Prosperetti e i giudici Petitti, Navarretta, San Giorgio, Patroni Griffi, D’Alberti e Sciarrone
- 27 03.12 Il Presidente Barbera e il giudice Petitti alla Camera dei deputati (trentennale della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome)
- 28 12.12 Il Presidente Barbera e il giudice Patroni Griffi intervengono, nel Salone Belvedere della Corte, all’incontro di studio in memoria di Aldo Mazzini Sandulli (1915-1984)
- 29 24.12 Il Presidente facente funzioni Amoroso a San Pietro (cerimonia di apertura dell’Anno santo e rito di apertura della Porta santa)

L'Istituzione e i suoi uffici

Il personale e i servizi
nei due palazzi della Corte

SEDE Palazzo della Consulta



SEGRETARIO GENERALE

È il vertice dell'amministrazione, di cui ha la rappresentanza. Assiste il Presidente, l'Ufficio di Presidenza e i giudici nell'organizzazione e funzionamento della Corte e sovrintende a tutti i servizi e gli uffici. Ultimo istituito, nel 2024, l'Archivio storico per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentario della Corte. Dal 2021 è Segretario generale il consigliere Umberto Zingales.

UFFICIO RUOLO

È un ufficio della Corte costituzionale alle dirette dipendenze del Presidente. Ha il compito di studiare, in via preliminare, ordinanze e ricorsi. Affianca il Presidente nell'assegnazione ai giudici delle cause e nella fissazione della loro trattazione in udienza pubblica e in camera di consiglio.

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Il Massimario compila le massime delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale; ne predispone la raccolta ufficiale e ne cura la pubblicazione; effettua, d'intesa con gli assistenti di studio del Presidente, il controllo formale dei testi approvati delle pronunce, sulla base dei criteri redazionali indicati dalla Corte.

SERVIZIO CANCELLERIA

È in questo ufficio che comincia il processo costituzionale perché qui vengono trasmessi, mediante la piattaforma e-Cost, gli atti di promovimento dei giudizi, dei quali la Cancelleria, alle dirette dipendenze del Presidente della Corte, cura i successivi adempimenti.

SERVIZIO BIBLIOTECA

Possiede prestigiosi fondi librari e promuove l'implementazione del patrimonio bibliografico. Conserva circa 145 mila volumi. Svolge un lavoro di ricerca finalizzato anche all'attività giurisdizionale della Corte e di documentazione nazionale e internazionale. La Biblioteca, inoltre, ospita incontri destinati ad un pubblico di studiosi.

UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA

Gestisce, secondo le direttive del Presidente, la comunicazione e le relazioni con la stampa, anche con l'utilizzo del sito istituzionale e dei *social network* della Corte.

UFFICIO CERIMONIALE

Cura la partecipazione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei giudici e del Segretario generale a manifestazioni pubbliche nonché allo svolgimento delle cerimonie e alle visite di cortesia e protocollari.

COMANDO CARABINIERI CORTE COSTITUZIONALE

Svolge servizi di tutela nei confronti del Presidente della Corte e di vigilanza e sicurezza nei confronti dei giudici costituzionali, per quel che riguarda le attività istituzionali e le varie sedi della Consulta.

SEDE Via Ventiquattro Maggio



SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

È l'ufficio di amministrazione del personale di ruolo e di quello comunque in servizio presso la Corte, nonché dei pensionati.

SERVIZIO RAGIONERIA

Gestisce il bilancio della Corte e ha la responsabilità del controllo amministrativo-contabile sui contratti, sugli atti di spesa e sui provvedimenti relativi al personale.

SERVIZIO STUDI

Svolge compiti di analisi, ricerca e documentazione sulla giurisprudenza, sulla dottrina e sulla legislazione costituzionale e di interesse costituzionale, anche straniera, in funzione dell'attività giurisdizionale e degli impegni istituzionali della Corte. Ne cura altresì l'attività di comunicazione in lingua inglese.

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Predisporre i contratti che interessano il funzionamento e l'attività della Corte e si occupa della manutenzione ordinaria delle sedi e dei beni artistici e storici.

Un anno di comunicati



Vai al sito

DIRITTI E
GARANZIE

LAVORO, SALUTE
E WELFARE

GIUSTIZIA
E SICUREZZA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E AUTONOMIE

ECONOMIA, FISCO
E CONCORRENZA

N. pronuncia	Data	Titolo comunicato
4/2024	11.01.24	Il principio di non retroattività della legge costituisce un fondamentale valore di civiltà giuridica, anche al di là della materia penale. Il caso delle retribuzioni di anzianità dei dipendenti pubblici
5/2024	18.01.24	Nell'adozione dei maggiorenni, il giudice può derogare al limite del divario minimo di età di diciotto anni tra adottante e adottato nei casi in cui lo scostamento sia esiguo e sempre che sussistano motivi meritevoli
7/2024	22.01.24	Jobs act: non è illegittima la disciplina dei licenziamenti collettivi
10/2024	26.01.24	Affettività della persona detenuta: illegittimo il divieto assoluto conseguente all'inderogabilità del controllo a vista
15/2024	13.02.24	Il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e il controllo di compatibilità con il diritto UE costituiscono un concorso di rimedi a tutela dei diritti fondamentali
21/2024	20.02.24	IMU sugli immobili strumentali: infondata la questione sulla totale indeducibilità dall'IRAP
22/2024	22.02.24	Jobs act: la tutela reintegratoria si applica ai casi di nullità del licenziamento previsti dalla legge anche se non "espressamente"
27/2024	27.02.24	La Valle d'Aosta non ha diritto al gettito del contributo di solidarietà sui soggetti energetici percepito nel suo territorio
31/2024	29.02.24	Taranto, Giochi del Mediterraneo 2026: illegittima la mancata acquisizione dell'intesa con la Regione Puglia; non fondata la questione della nomina di un commissario straordinario
35 e 36 2024	07.03.24	La Corte dubita del blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per gli NCC, esclude il divieto per gli stessi di fornire servizi innovativi e valorizza la libertà di scelta del consumatore
41/2024	11.03.24	Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato che presenti la persona come colpevole lede i suoi diritti fondamentali
43/2024	19.03.24	Emersione del lavoro irregolare e pregressa condanna per un reato di lieve entità: il lavoratore straniero va escluso dalla procedura solo se è accertata in concreto la sua pericolosità attuale
44/2024	19.03.24	Jobs act: non è incostituzionale l'applicazione del contratto a tutele crescenti ai lavoratori già impiegati in piccole imprese
45/2024	21.03.24	Estinzione del reato: l'imputato può procedere alla riparazione del danno entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento
46/2024	22.03.24	Appropriazione indebita: illegittima la pena minima di due anni di reclusione
47/2024	25.03.24	"Daspo urbano": infondate le questioni sul divieto di accesso disposto dal questore a determinate aree se sussiste il concreto pericolo di commissione di reati
48/2024	25.03.24	Omicidio colposo del prossimo congiunto: infondate le questioni sulla "pena naturale"

70

Annuario 2024
Corte costituzionale

Un anno di comunicati

49/2024	26.03.24	Sugar tax: non è costituzionalmente illegittima l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate
51/2024	28.03.24	Sanzioni disciplinari per i magistrati: illegittima la rimozione automatica in conseguenza di una condanna penale
53/2024	29.03.24	Mutui agevolati per recuperare borghi storici in Valle d'Aosta: si può valorizzare la residenza ai fini dell'accesso, ma è illegittima la pura esclusione dei non cittadini
54/2024	29.03.24	Il reddito di cittadinanza non può aiutare chi si rovina con il gioco
55/2024	08.04.24	Ingegneri e architetti tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS: riconosciuto l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge che ne ha previsto l'obbligo
57/2024	15.04.24	Illegittimo il contributo imposto in Campania alle imprese del settore estrattivo da cave per finanziare le attività di gestione societaria dell'aeroporto di Pontecagnano (Salerno)
59/2024	18.04.24	Agenti contabili: il legislatore regionale non può attribuire autonomamente ad alcuni soggetti la qualifica di agente contabile in quanto tale potere è di competenza esclusiva statale
60/2024	18.04.24	L'IMU non va pagata se si è denunciata penalmente l'occupazione abusiva dell'immobile
64/2024	19.04.24	Giudizio civile: alla controparte soccombente vengono applicati gli ordinari criteri di liquidazione anche quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato
65/2024	19.04.24	Non spetta alle Camere decidere sulle controversie relative all'affidamento dei propri appalti
66/2024	22.04.24	Unione civile e rettificazione di sesso: i diritti della coppia non si estinguono nell'attesa di contrarre matrimonio
67/2024	22.04.24	È incostituzionale negare l'accesso alle case di edilizia residenziale pubblica a chi non è stato residente per cinque anni in Veneto
69/2024	23.04.24	Spetta all'Unione europea e allo Stato, e non alle regioni, disciplinare il trattamento dei dati personali
70/2024	23.04.24	Demanio marittimo: non è costituzionalmente illegittima la modifica retroattiva del sistema di computo degli indennizzi dovuti per occupazioni abusive, in caso di realizzazione di opere inamovibili non consentite
73/2024	26.04.24	Le quote onorario percepite dagli avvocati del parastato non vanno computate nel trattamento di fine servizio
75/2024	30.04.24	Polizia penitenziaria: è illegittimo lo "scavalcamento" nell'acquisizione della qualifica di vice sovrintendenti promossi per merito straordinario
76/2024	06.05.24	Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS): spetta alla legge statale indicare la composizione della commissione incaricata della valutazione per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa
77/2024	06.05.24	Medicinali, regime di sorveglianza sul superamento del prezzo medio europeo: è incostituzionale l'intervento legislativo con effetti retroattivi sui giudizi in corso
82/2024	10.05.24	Parcheggi a uso pubblico e temporaneo: è incostituzionale una disciplina regionale che li esclude dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica
84/2024	10.05.24	Riforma del sistema penale: la disciplina della detenzione domiciliare sostitutiva non viola la legge delega
85/2024	13.05.24	Telefonate con i figli minori: irragionevole un regime più restrittivo a carico di condannati per reati di criminalità organizzata che abbiano accesso ai benefici penitenziari
86/2024	13.05.24	Introdotta la "valvola di sicurezza" dell'attenuante di lieve entità del fatto anche per il reato di rapina

71

N. pronuncia	Data	Titolo comunicato
88/2024	14.05.24	Non è costituzionalmente illegittima l'omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
90/2024	20.05.24	Se la prosecuzione dell'attività imprenditoriale "finanziata" con l'anticipazione della Naspi diviene impossibile per cause non imputabili al percettore, la restituzione non è integrale, ma è proporzionale alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall'indennità
91/2024	20.05.24	Produzione materiale pedopornografico: illegittima la mancata previsione della diminuzione per i casi di minore gravità
94/2024	24.05.24	Affitti brevi in Valle d'Aosta: non è incostituzionale la previsione regionale di un periodo massimo di durata dell'attività di locazione turistica relativa alle prime case
96/2024	03.06.24	Nuovo processo ordinario di cognizione: la previsione secondo cui il giudice decide con decreto in ordine alle verifiche preliminari, prima dell'udienza di comparizione, va interpretata in modo che sia rispettato il principio del contraddittorio
98/2024	04.06.24	È incostituzionale il divieto di conferimento di nuovi incarichi di amministratore di società partecipate per chi abbia già ricoperto nell'anno precedente analoghi incarichi. Il divieto permane nelle ipotesi di provenienza politica del nominato
99/2024	04.06.24	Il dipendente pubblico, con figli fino a tre anni di età, può chiedere di essere temporaneamente assegnato ad una sede di servizio della provincia o regione in cui è fissata la residenza familiare
103/2024	07.06.24	Zona gravate da usi civici: non è incostituzionale la legge della Regione Sardegna che ne prevede il mutamento di destinazione in caso di installazione di impianti di energie rinnovabili
104/2024	10.06.24	Le opinioni dei parlamentari, anche se rese fuori dalle sedi di Camera e Senato, sono insindacabili se connesse all'esercizio delle funzioni, ma devono rispettare la dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica
105/2024	13.06.24	Il "decreto Priolo" alla luce della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Una disciplina derogatoria rispetto alla normativa ordinaria di tutela della salute e dell'ambiente, in relazione ad attività produttive di interesse strategico nazionale, è costituzionalmente legittima solo se temporanea
107/2024	18.06.24	Con lo scioglimento del matrimonio da cui deriva un vincolo di affinità con il sindaco, viene meno l'incompatibilità a ricoprire la carica di componente della giunta municipale e quella di vicesindaco
109/2024	24.06.24	La proroga delle concessioni balneari nella Regione Siciliana è illegittima per violazione della direttiva <i>Bolkestein</i>
111/2024	27.06.24	È incostituzionale l'inclusione delle accise nel contributo straordinario di solidarietà del 2022 a carico delle imprese energetiche
112/2024	27.06.24	Il riscatto degli anni di laurea non può essere "neutralizzato" per passare nel computo della pensione dal sistema retributivo a quello misto
115/2024	01.07.24	Responsabilità del revisore: non è incostituzionale far decorrere dal deposito della relazione sul bilancio la prescrizione del diritto al risarcimento del danno della società che ha conferito l'incarico
116/2024	02.07.24	La persona sottoposta a misura di prevenzione personale, al pari di ogni altra, che guidi senza patente perché revocata o sospesa per precedenti violazioni del codice della strada, ne risponde come illecito amministrativo e non già come reato
117/2024	02.07.24	Accolto il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Tribunale di Roma nel "caso Siri"
120/2024	04.07.24	Illegittime le norme di attuazione statutaria della Regione Siciliana che introducono deroghe al ripiano delle quote annuali di disavanzo

122/2024	04.07.24	Incostituzionale negare in ogni caso i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata ai parenti e agli affini di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per alcune tipologie di reato
125/2024	15.07.24	Il requisito della doppia conformità urbanistico-edilizia trova applicazione anche alle regioni a statuto speciale, a tutela dell'uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi
128 e 129/2024	16.07.24	<i>Jobs act</i> : la tutela reintegratoria attenuata si applica anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di insussistenza del fatto materiale ed al licenziamento disciplinare intimato per un fatto punito dalla contrattazione collettiva solo con una sanzione conservativa
131/2024	16.07.24	Le regioni possono estendere anche alle autorità di sistema portuale l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo
132/2024	16.07.24	Non è incostituzionale la temporanea esclusione, sino al 31 dicembre 2024, della responsabilità amministrativa per colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotta dal legislatore per le sole condotte commissive. Il regime ordinario invece non potrà limitare al solo dolo la responsabilità amministrativa, per la quale, tuttavia, la Corte auspica una complessiva riforma
133/2024	18.07.24	Fondo nazionale sul trasporto pubblico locale (TPL): non sono illegittime le recenti modifiche dei criteri di riparto fra le regioni, adottate in attesa della definizione dei livelli adeguati di servizio e dei costi standard
134/2024	18.07.24	Polizia di Stato: non è incostituzionale la mancata estensione ai dirigenti del NOCS dell'indennità di impiego spettante al personale non dirigente
135/2024	18.07.24	Suicidio assistito: la Corte costituzionale ribadisce gli attuali requisiti e ne precisa il significato
137/2024	19.07.24	È incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC)
139 e 140/2024	22.07.24	La Corte si pronuncia, con due sentenze, sul <i>payback</i> per i dispositivi medici
141/2024	22.07.24	La Regione autonoma Sardegna può incrementare la spesa per prestazioni sanitarie anche oltre i limiti imposti dalle leggi nazionali
143/2024	23.07.24	Rettificazione di attribuzione di sesso: inammissibili le questioni sul "terzo genere"; irragionevole l'autorizzazione all'intervento chirurgico se la transizione è già compiuta
145/2024	23.07.24	Anche i comuni valdostani devono contribuire alle finanze pubbliche
146/2024	25.07.24	Illegittima, per evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza (art. 77 Cost.), la disposizione del decreto-legge n. 51 del 2023, che prevede l'immediata cessazione dagli incarichi in corso per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano compiuto il settantesimo anno di età
147/2024	25.07.24	Piemonte: per ottenere un'abitazione di edilizia pubblica, è incostituzionale richiedere la residenza o l'attività lavorativa pregressa e protratta nel territorio regionale
148/2024	25.07.24	Illegittimi gli articoli 230-bis e 230-ter del codice civile: al convivente di fatto si applica la disciplina dell'impresa familiare
151/2024	26.07.24	Regione Sardegna: illegittimo ricostruire sulla fascia costiera un edificio demolito senza conservarne la conformazione e l'ubicazione. Il giudizio riguarda inoltre le attribuzioni fra Regione ed enti locali in casi di bonifica di siti contaminati e di ridotte dimensioni
152/2024	26.07.24	Spetta allo Stato disciplinare i controlli sugli enti esponenziali dei domini collettivi, in quanto enti di diritto privato

N. pronuncia	Data	Titolo comunicato
153/2024	29.07.24	Attività libero-professionale intramoenia dei dirigenti sanitari: incostituzionali le norme della Regione Liguria che consentono ai dirigenti sanitari in regime di rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario nazionale di svolgere attività libero-professionale intramuraria presso strutture sanitarie private accreditate
160/2024	03.10.24	La confisca edilizia deve preservare il diritto di ipoteca se il creditore ipotecario non è responsabile dell'abuso
161/2024	07.10.24	Direttiva servizi e concessioni per piccole derivazioni idroelettriche: rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
168/2024	28.10.24	Illegittima la legge della Regione Sardegna n. 2 del 2024 sul mantenimento delle autonomie scolastiche esistenti
169/2024	29.10.24	Regione Siciliana: illegittima la qualificazione del centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario di Caltanissetta come ente del Servizio sanitario regionale
171/2024	29.10.24	IMU sugli immobili strumentali: ribadita la non fondatezza dell'indeducibilità dall'IRAP
172/2024	31.10.24	Incostituzionale l'ennesimo rinvio delle elezioni degli enti di area vasta siciliani
173/2024	04.11.24	Divieto di avvicinamento nei reati di genere: infondati i dubbi sulla distanza minima di 500 metri e sull'obbligo di braccialetto elettronico, ma l'impossibilità tecnica del controllo remoto non può risolversi in un automatismo cautelare a sfavore dell'indagato
174/2024	07.11.24	Illegittime alcune norme della Regione Sardegna in materia di riuso edilizio e di aggiudicazione dei contratti pubblici
175/2024	07.11.24	Deciso il ricorso della Regione Campania sui fondi di coesione e sulla ZES unica
179/2024	14.11.24	Il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale è incompatibile a celebrare il giudizio dibattimentale
180/2024	15.11.24	Illegittime le norme della Regione Sardegna che aumentano in modo retroattivo le indennità degli organi politici
181/2024	19.11.24	Illegittime, per contrasto con la Costituzione e con le fonti europee, le norme che distinguono secondo il genere i posti da mettere a concorso per la qualifica di ispettore di Polizia penitenziaria
182/2024	19.11.24	La Costituzione non tollera trattamenti di favore che si risolvono in ingiustificati privilegi
183/2024	21.11.24	Non è costituzionalmente legittimo il requisito della residenza in uno dei comuni della regione per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di taxi e di NCC
184/2024	21.11.24	Supera il vaglio di costituzionalità la legge che ha ritenuto validi i contratti tra società di ingegneria e soggetti privati conclusi dopo il 1997
185/2024	26.11.24	Illegittimi gli articoli della legge della Regione Toscana che disciplinavano il trattamento accessorio del personale di supporto agli organi politici prima del 19 marzo 2023
189/2024	28.11.24	Definizione agevolata delle controversie tributarie: non sono lesi i principi costituzionali
192/2024	03.12.24	Legge sull'autonomia differenziata: depositata la sentenza sulle questioni di costituzionalità
195/2024	06.12.24	Devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, prima di sacrificare quella per la sanità
196/2024	10.12.24	Limite ai mandati consecutivi per i sindaci: spetta al legislatore individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi costituzionali
197/2024	13.12.24	Limiti di spesa della Regione Siciliana in materia di sanità e di personale delle società partecipate: la Corte si pronuncia su ricorso del Governo

198/2024	13.12.24	Indennità per i consiglieri metropolitani della Sardegna: la Corte si pronuncia su ricorso del Governo
200/2024	16.12.24	Non è irragionevole l'obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell'imputato che sia persona offesa dal reato
201/2024	17.12.24	Regione Calabria: non è incostituzionale l'istituzione di ambulatori finalizzati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia, con il coinvolgimento del terzo settore
202/2024	17.12.24	Illegittime le norme della Regione Puglia che trasferiscono a un'agenzia regionale le competenze delle ASL in materia di reclutamento e gestione del personale medico e sanitario
203/2024	17.12.24	Il foglio di via del questore non richiede la convalida da parte del giudice
206/2024	19.12.24	Le regioni possono assumersi la competenza a rilasciare nuove autorizzazioni al servizio di NCC, ma devono rispettare l'obbligo della pubblica gara
207/2024	19.12.24	Personale militare: è incostituzionale l'inclusione degli scatti per invalidità di servizio nel blocco degli incrementi stipendiali previsto per il triennio 2011-2013
208/2024	19.12.24	Giudizio abbreviato: la rinuncia all'impugnazione della condanna può aprire la strada alla sospensione condizionale della pena
210/2024	19.12.24	La Corte costituzionale decide questioni di costituzionalità del codice del commercio della Provincia autonoma di Bolzano
211/2024	20.12.24	Esecuzione forzata su immobili di edilizia residenziale pubblica nei confronti del costruttore privato





Notizie e attività
della Corte costituzionale su:
www.cortecostituzionale.it
[Instagram](#) | [YouTube](#) | [X](#) | [Spreaker](#)

Pubblicazione a cura
dell'Ufficio comunicazione e stampa
della Corte costituzionale

Progetto e direzione editoriale

Dino Martirano

Progetto grafico

Altri paesaggi

Hanno collaborato

Francesco Bianco
Maria Grazia Carianni
Anna Desideri
Andrea Giovalè
Francesca Menna
Alessandro Milito

Si ringraziano

Segreteria generale
Servizio studi
Servizio cancelleria
Ufficio ruolo
Ufficio del massimario

Crediti fotografici

Michele Assante
Ettore Ferrari (ANSA)
Giuseppe Lami (ANSA)

Le immagini aeree alle pagine 68 e 69 sono
tratte da Google Maps (©2025 Google, Airbus,
Maxar Technologies, Dati cartografici)

Finito di stampare nel mese di marzo 2025

